

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5114 Baccini, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5134 Graziano, C. 5136 Moffa, C. 5138 Antonione, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato, C. 5147 Dozzo e C. 5176 Bersani (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 5114 Baccini, C. 5134 Graziano, C. 5138 Antonione e C. 5176 Bersani*) 14

ALLEGATO 1 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 39

ALLEGATO 2 (*Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti*) 76

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 33

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 33

Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.

Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, Ing. Cesare Patrone (*Svolgimento e conclusione*) 34

SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Picicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Picicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbröllini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli – Adozione del testo base*) 34

ALLEGATO 3 (*Testo unificato adottato come testo base*) 81

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 37

ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 84

AVVERTENZA 38

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 8.50.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5114 Baccini, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5134 Graziano, C. 5136 Moffa, C. 5138 Antonione, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato, C. 5147 Dozzo e C. 5176 Bersani.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 5114 Baccini, C. 5134 Graziano, C. 5138 Antonione e C. 5176 Bersani).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge n. 5114 del deputato Baccini, recante « Disposizioni concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni operanti nel campo della cultura politica », n. 5134 Graziano, recante « Disposizioni concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici », n. 5138 del deputato Antonione, recante « Disposizioni concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici » e n. 5176 del deputato Bersani, recante « Disposizioni in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici, di detrazioni per le erogazioni liberali, nonché di riduzione dei limiti per le spese elettorali e di estensione della loro applicazione alle elezioni comunali ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverto

che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo base (*vedi allegato 1*).

Fa presente che i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi sono da considerare inammissibili per estraneità di materia, la quale deve essere individuata con riferimento a quella delle proposte di legge in esame, che vertono sui temi del controllo e della trasparenza dei bilanci nonché sul finanziamento dei partiti e dei movimenti politici: Stracquadanio 4.13, in materia di utilizzazione del credito d'imposta in compensazione; Fontanelli 6.02, in materia di anagrafe patrimoniale.

Avverte, infine, che i relatori hanno testé presentato alcuni nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 2*).

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, anche a nome del collega Calderisi raccomanda l'approvazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi dei relatori testé presentati, che illustra.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo aggiuntivo 2.0100, volto ad individuare i requisiti dell'atto costitutivo e dello statuto per i partiti e movimenti politici che intendano concorrere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi di cui alla presente legge. Fa inoltre presente che l'emendamento 4.100 dei relatori tiene conto di quanto evidenziato dalla collega Lanzillotta nel corso del dibattito nella direzione di una maggiore chiarezza normativa. Ricorda poi che l'emendamento 5.102 dei relatori recepisce le perplessità manifestate nella seduta di ieri dal collega Vassallo con riguardo alla formulazione del comma 5 dell'articolo 5, cercando di superarla con un testo più puntuale.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di fissare alle ore 10 della giornata odierna il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi dei relatori.

La Commissione concorda.

Maurizio TURCO (PD) chiede alla presidenza di poter disporre di un lasso di tempo per la predisposizione dei subemendamenti, evitando la concomitanza con la seduta della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, tenuto conto della richiesta testé formulata dal collega Turco, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 9.10 è ripresa alle 9.35.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, il presentatore dell'articolo aggiuntivo Maurizio Turco 01.01, ritenendo che la materia vada affrontata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Iannaccone 1.1, Vanalli 1.2, Stracquadiano 1.3, Cambursano 1.4, Giachetti 1.5, Rubinato 1.6 e Donadi 1.7 e 1.8, considerato, in particolare, che in molti casi si fa riferimento ad un sistema diverso da quello adottato nel testo unificato predisposto dai relatori.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, il presentatore dell'emendamento Vassallo 1.9, che reca un meccanismo di indicizzazione che non rientra nelle ipotesi prese in considerazione dai relatori. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Maurizio Turco 1.10 e 1.11, Iapicca 1.12 e 1.13, e Lanzillotta 1.34, 1.33 e 1.36, essendo in parte già presente nell'articolo 5 quanto proposto dai suddetti emendamenti; invita altresì al ritiro degli emendamenti Razzi 1.14 e Mantini 1.15. Con riguardo a quest'ultimo emendamento, ricorda che i relatori hanno presentato l'articolo aggiuntivo 2.0100 che stabilisce i requisiti minimi richiesti ai partiti e ai movimenti politici per concorrere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli

emendamenti Stracquadiano 1.16, Razzi 1.17, Maurizio Turco 1.18, Lanzillotta 1.35, Vassallo 1.19; invita al ritiro dell'emendamento Amici 1.20, ritenendo che la materia vada affrontata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Lanzillotta 1.37, Favia 1.21, Lanzillotta 1.38 – essendo oltretutto già previsto un intervento analogo all'articolo 5 – Favia 1.22, 1.23, 1.24 e 1.25, Maurizio Turco 1.26, Moroni 1.27, Cambursano 1.28. Invita al ritiro, considerato che i relatori hanno presentato l'emendamento 1.101 che va nella medesima direzione, i presentatori degli emendamenti Vassallo 1.29 e Bocchino 1.30.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Amici 1.31, identico all'emendamento 1.101 dei relatori.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Maurizio Turco 1.32 e dell'articolo aggiuntivo Giachetti 1.01.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Stracquadiano 2.1, Favia 2.2 e Rubinato 2.3, nonché dell'emendamento Donadi 2.4 e Cambursano 2.5, visto il sistema diverso ivi richiamato rispetto all'impostazione seguita dai relatori. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Giachetti 2.6, Maurizio Turco 2.7, Meroni 2.8, Iapicca 2.9, Lanzillotta 2.20 – considerato in particolare che la legislazione vigente prevede il riferimento agli enti – nonché dell'emendamento Mantini 2.11.

Invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Vassallo 2.12, che propone una questione interessante sulla quale i relatori si riservano di svolgere ulteriori approfondimenti in vista della discussione in Assemblea. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, il presentatore dell'emendamento Iapicca 2.10.

Esprime una valutazione favorevole sul contenuto degli emendamenti Zeller 2.13 e Vassallo 2.15, che, tuttavia, vanno riformulati come subemendamenti all'emendamento dei relatori riferito all'articolo 2.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Moroni 2.14, e degli articoli aggiuntivi Stracquadanio 2.01 e Cambursano 2.02, ritenendo che la materia vada affrontata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate).

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Lanzillotta 2.21, Iapicca 2.16, Maurizio Turco 2.17, Iapicca 2.18 e Maurizio Turco 2.19.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore* invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Stracquadanio 3.1, Cambursano 3.2 e Pastore 3.3, nonché degli emendamenti Maurizio Turco 3.4, Iapicca 3.5, Rubinato 3.6 e dell'emendamento Iapicca 3.8.

Con riguardo all'emendamento Mantini 3.7, chiede ai presentatori di chiarirne ulteriormente il contenuto, invitandoli comunque in questa fase a ritirarlo.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Favia 4.1, Bragantini 4.2 e Lanzillotta 4.16, nonché degli emendamenti Stracquadanio 4.3, Rubinato 4.4, Cambursano 4.5 e Graziano 4.6, Donadi 4.7, Maurizio Turco 4.8, Iapicca 4.9, 4.10 e 4.11, Maurizio Turco 4.12, Stracquadanio 4.14 e 4.15, nonché degli articoli aggiuntivi Volpi 4.01, Stracquadanio 4.02, e Lanzillotta 4.04. Invita la presentatrice a ritirare l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 4.03 considerato che sulla questione che questo affronta è necessario svolgere ulteriori approfondimenti in vista della discussione in Assemblea, così da definire una formulazione più congrua vista la delicatezza della questione.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Vanalli 5.1, Giachetti 5.2, Cambursano 5.3, Maurizio Turco 5.4, Iapicca 5.5, Razzi 5.6, Maurizio Turco 5.7 e 5.8, Iapicca 5.9 e Rubinato 5.10. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento Maurizio Turco 5.11, che pone una questione molto seria e delicata che necessita ulteriori approfondimenti in vista della discussione in Assemblea.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Maurizio Turco 5.12, 5.13 e 5.14 – richiamando al riguardo quanto già previsto dall'articolo 12 della legge n. 515 del 1993 – degli emendamenti Favia 5.15, Rubinato 5.16, Mantini 5.17, Stracquadanio 5.18, Vassallo 5.19, Maurizio Turco 5.20, Misiti 5.21, Iapicca 5.22, Lanzillotta 5.50, Misiti 5.23, Maurizio Turco 5.24 e 5.25, proponendo tali emendamenti di sostituire – diversamente da quanto ritenuto opportuno dai relatori – l'istituenda commissione con la Corte dei conti. Invita analogamente a ritirare gli emendamenti Iapicca 5.26, 5.27, 5.28 e 5.29, Misiti 5.30, Iapicca 5.31, Vassallo 5.32, Iapicca 5.33 e 5.34, Rubinato 5.35, Misiti 5.36, Stracquadanio 5.37, Iapicca 5.38, Vassallo 5.39, Maurizio Turco 5.40, Graziano 5.41, Rubinato 5.42, Iapicca 5.44, Favia 5.45, Maurizio Turco 5.46, Rubinato 5.47, Misiti 5.48, Vassallo 5.49. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, il presentatore dell'emendamento Lanzillotta 5.51, ritenendo che la materia vada affrontata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate). Con riguardo all'emendamento Mantini 5.43, chiede ai presentatori di chiarirne ulteriormente il contenuto, invitandoli comunque in questa fase a ritirarlo.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Cambursano 6.1, Maurizio Turco 6.2, Santelli 6.3, Favia 6.4 e dell'articolo aggiuntivo Cambursano 6.01.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo 6.03 invita al ritiro i presentatori, sottolineando come questo affronti una questione che andrebbe esaminata in parte nel prosieguo della discussione in Assemblea e in parte in altra sede. Sottolinea infatti che, per quanto attiene al tetto di spesa per i candidati, il tema investe una materia che andrà definita più opportunamente una volta chiarito quale sarà il sistema elettorale da applicare. Per quanto attiene invece al tetto di spesa riferito ai partiti è opportuna una ulteriore valutazione del testo, anche considerato che la riduzione prevista nell'articolo aggiuntivo in questione appare forse eccessiva; per le medesime ragioni invita i presentatori a ritirare, in questa fase dell'*iter* parlamentare, l'articolo aggiuntivo Amici 6.04 riservandosi ulteriori verifiche per il prosieguo dell'esame.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) sottolinea come, sotto il profilo metodologico, la Commissione è chiamata oggi a valutare gli emendamenti tenendo conto della legislazione vigente, rivedendo eventualmente la questione qualora questa la legislazione di riferimento dovesse essere modificata.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, ritiene anch'egli che una riduzione del tetto riferito ai partiti è sicuramente condivisa da tutti e la questione va approfondita attentamente.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Favia 7.1, Amici 7.2 e Stracquadano 7.4 – riservandosi sul punto ulteriori verifiche analogamente a quanto già evidenziato con riguardo all'articolo aggiuntivo Amici 6.03 – Maurizio Turco 7.3 e 7.5. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, il presentatore dell'articolo aggiuntivo Vassallo 7.01, ritenendo che la materia vada affrontata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate).

Gianclaudio BRESSA (PD) *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Iapicca 8.1 e Maurizio Turco 8.2, chiedendo al presentatore di chiarire ulteriormente la portata dell'emendamento; invita altresì al ritiro degli emendamenti Favia 8.3, Iapicca 8.4 e Maurizio Turco TIT. 1.

Jole SANTELLI (PdL) ritira il proprio emendamento 6.3 alla luce del parere espresso dai relatori.

Maurizio TURCO (PD) ritiene che la motivazione dei relatori sul proprio articolo aggiuntivo 01.01, così come su altri emendamenti presentati dalla collega Amici al fine di valorizzare il principio della rappresentanza di genere, non possa limitarsi a fare riferimento all'opportunità che il tema sia affrontato nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate).

Paolo FONTANELLI (PD) fa presente che se la motivazione della dichiarazione di inammissibilità relativamente al proprio articolo aggiuntivo 6.02, volto ad istituire l'anagrafe patrimoniale si fonda sul fatto che nel testo sono state ricomprese cariche diverse, preannuncia la propria intenzione di presentare in Assemblea un articolo aggiuntivo che abbia una formulazione analoga ma che faccia riferimento ai soli tesorieri.

Salvatore VASSALLO (PD) concorda con quanto testé evidenziato dal collega Maurizio Turco relativamente alla motivazione fornita dai relatori con riguardo a taluni emendamenti, i quali in molti casi – come si evince anche dal fatto che sono stati considerati ammissibili dalla presidenza – non sono direttamente riferibili all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Segnala, inoltre, che vi sono emendamenti con contenuti simili tra di loro ma collocati in parti diverse dell'articolato: chiede quindi alla presidenza come s'intende procedere al riguardo.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva che i presentatori hanno ritenuto di riferirli a specifici articoli e questo è opportuno mantenerlo, ferma restando la possibilità per ciascuno di richiamare il contenuto del proprio emendamento quando sarà affrontato un tema analogo.

Avverte quindi che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti presentati dai relatori (*vedi allegato 2*). Rileva che taluni subemendamenti sono stati considerati irricevibili in quanto integralmente sostitutivi o soppressivi degli emendamenti dei relatori ovvero modificativi o aggiuntivi di emendamenti soppressivi dei relatori.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, invita i presentatori a ritirare, esprimendo altrimenti un parere contrario, i subemendamenti Cambursano 0.1.101.1, Favia 0.1.101.2, Maurizio Turco 0.2.101.3 e 0.2.101.2 nonché Mantini 0.2.0100.1. Esprime invece parere favorevole sui subemendamenti Vassallo 0.2.101.5, Zeller 0.2.101.1 e 0.2.101.4.

David FAVIA (IdV) ritira il proprio subemendamento 0.1.101.2 e sottoscrive il subemendamento Cambursano 0.1.101.1.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, con la finalità di agevolare un rapido esame delle proposte di legge in titolo, esprime parere conforme a quello dei relatori sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati.

Sesa AMICI (PD) fa presente, in primo luogo, come l'ampliamento al 50 per cento della riduzione dell'ultima *tranche* di rimborsi in favore dei partiti politici accoglie l'esigenza già manifestata da gran parte dei gruppi.

Per quanto riguarda le motivazioni espresse dai relatori con riferimento agli emendamenti che individuano tetti di spesa per il rimborso ai partiti, ritiene che gli interventi debbano essere valutati sulla base della normativa vigente e non può pertanto essere addotta la necessità di conoscere quale sarà il prossimo mecca-

nismo elettorale. Ritiene altresì non accettabile la motivazione fornita con riferimento all'emendamento 1.20, volto a valorizzare il principio di rappresentanza di genere, evidenziando come questo sia stato riferito all'articolo 1 che concerne l'ammontare complessivo dei rimborsi ed a questo sono dunque collegati, penalizzando i partiti che non tengono conto del suddetto principio. Ricorda come anche in altri Paesi è prevista una normativa analoga e di questo si è tenuto conto nella predisposizione degli emendamenti in questione.

Rileva che nel testo si prevede un legame tra i rimborsi elettorali e i partiti politici che hanno ottenuto almeno un eletto. Pertanto non è possibile invitare al ritiro dei suddetti emendamenti in ragione del fatto che questi costituiscono un'attuazione dell'articolo 49, essendo evidente un legame con tale previsione contenuta nel testo. Si tratta quindi di una motivazione inaccettabile che costituisce un passo indietro. Ricorda poi che nella proposta di legge Bersani sono contenute alcune previsioni poi confluite negli emendamenti presentati dal suo gruppo, tra cui una disposizione volta a prevedere che il contributo in questione debba essere destinato « precipuamente » alla ripartizione tra struttura nazionale ed eventuali articolazioni territoriali nonché ad assicurare la formazione e la partecipazione di donne e giovani alla politica.

Renato CAMBURSANO (Misto) ritira tutti gli emendamenti da lui presentati, in modo da facilitare i lavori della Commissione, riservandosi di riproporli all'Assemblea. Prende atto che i relatori, nel motivare il parere contrario espresso sui suoi emendamenti, hanno fatto riferimento alla circostanza che essi si basano su un'impostazione diversa da quella dei relatori stessi. Ciò è senz'altro vero, ma rivendica il valore della propria impostazione, ritenendo inaccettabile che non siano i cittadini a decidere quante risorse pubbliche destinare ai partiti. Gli emendamenti da lui presentati tendono appunto ad attribuire ai cittadini il potere di scelta, attra-

verso il meccanismo della destinazione del 5 per mille dell'imposta sui redditi ai partiti, oltre che attraverso la contribuzione diretta mediante le sottoscrizioni e le donazioni.

Ricorda che la possibilità di destinare ai partiti una frazione dell'imposta sui redditi era già stata prevista con la legge n. 2 del 1997 e che i cittadini ne hanno usufruito in misura molto esigua. Per questa ragione il Parlamento ha negli anni successivi approvato leggi che, nonostante il chiaro indirizzo contrario al finanziamento pubblico dei partiti emerso dal referendum del 1993, hanno portato all'attuale insostenibile situazione.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva che l'articolo aggiuntivo 2.0100 dei relatori tratta un argomento, quello degli statuti dei partiti, che non attiene direttamente alla materia del controllo dei bilanci dei partiti stessi e che avrebbe quindi dovuto essere affrontato nell'ambito dell'esame delle proposte di legge relative all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate). Ritiene pertanto che sia venuta meno la separazione artificiosa tra la materia del finanziamento pubblico e del controllo sui rendiconti dei partiti e la materia dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Rileva inoltre che i relatori intendono sopprimere il divieto per i partiti di impiegare le risorse derivanti dal finanziamento pubblico in investimenti diversi dai titoli di Stato italiani, lasciando in questo modo aperta la possibilità di qualsiasi utilizzo delle eventuali liquidità di cui i partiti stessi si trovino a disporre. Considerato che il suo partito è stato aspramente contestato per alcuni impieghi delle proprie risorse, osserva che sarebbe a questo punto più corretto che la questione dell'utilizzo, da parte dei partiti, delle risorse loro attribuite a carico delle finanze pubbliche fosse affrontata apertamente; diversamente deve ritenersi che qualunque utilizzo di tali risorse sia lecito.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), premesso di condividere l'intervento della

deputata Amici, osserva che il tema della parità di genere presenta due profili distinti: uno più strettamente attinente all'organizzazione interna dei partiti e alla formazione e composizione dei relativi organi direttivi; un altro attinente invece alla competizione elettorale, e quindi anche alla contribuzione pubblica nei confronti dei partiti che vi partecipano. Ritiene pertanto che la questione della parità di genere possa e debba essere affrontata anche nell'ambito del provvedimento in esame. Al deputato Calderisi, che ha rilevato come si dovrebbe a questo fine far riferimento ai diversi, specifici sistemi elettorali, fa presente che occorre invece pensare a un sistema sanzionatorio che colpisca i partiti che non rispettano la parità di genere non con riferimento alle candidature, bensì agli eletti.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), premesso che il suo gruppo è per la rapida approvazione del provvedimento in esame ed ha per questo presentato un numero limitato di emendamenti, alcuni dei quali sono stati peraltro accolti dai relatori, esprime l'avviso che il taglio del 50 per cento delle rate di rimborso non ancora erogate relative alle elezioni già svolte sia congruo.

Precisa che il suo gruppo ha inizialmente valutato l'ipotesi di proporre l'elevazione del taglio in questione fino al 75 per cento, ma ha poi riflettuto sul fatto che un taglio così considerevole aggraverebbe in modo drammatico una stretta che non interessa soltanto la classe politica, ma anche tutti coloro che hanno relazioni di lavoro con i partiti, a cominciare dai dipendenti. Per questa ragione, nel dichiarare che il suo gruppo è favorevole a contenere il taglio anzidetto della misura del 50 per cento, richiama l'attenzione dei relatori e della Commissione sull'esigenza di estendere ai dipendenti dei partiti gli ammortizzatori sociali previsti per altre categorie di lavoratori.

Per quanto riguarda invece l'ambito dei soggetti ammessi ai contributi pubblici, ritiene che non possa esservi dubbio che si debba trattare dei partiti politici che si dotano con atto pubblico di uno statuto e

che assicurano almeno i requisiti minimi di democrazia interna, con riferimento ad aspetti fondamentali come la selezione dei candidati, il rispetto delle minoranze e i diritti degli iscritti: il suo subemendamento 0.2.0100.1 tende per l'appunto a precisare questo punto. Si può obiettare che il contenuto degli statuti è oggetto di disciplina da parte delle proposte di legge in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, ma è a suo avviso preferibile stabilire alcuni principi già nel testo in esame, salvo assumersi davanti al Paese la responsabilità della eventuale mancata approvazione di una legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Per quanto riguarda la questione posta dalla deputata Amici rispetto alla finalizzazione delle risorse pubbliche attribuite ai partiti, ritiene che essa debba essere affrontata in questa sede e che si debba quindi discutere sulla destinazione delle risorse pubbliche attribuite ai partiti a finalità quali la promozione della parità di genere o della partecipazione dei giovani alla politica, la formazione e così via.

Non condivide invece la proposta dei relatori di sopprimere la norma del testo base che prevede il divieto per i partiti di impiegare le risorse pubbliche in investimenti diversi dai titoli di Stato italiani. Concorda infatti con il deputato Vanalli rispetto all'esigenza che la politica si faccia carico di decidere quali impieghi del finanziamento pubblico dei partiti sono legittimi.

Nel ribadire infine la preferenza del suo gruppo per l'attribuzione della funzione di controllo sui bilanci dei partiti alla Corte dei conti piuttosto che alla Commissione immaginata dai relatori, assicura che, in ogni caso, il suo gruppo non si opporrà a una rapida approvazione della legge.

Arturo IANNACCONE (Misto) ricorda che la sua parte politica ha presentato una proposta di legge su questa materia già all'indomani dell'emanazione del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto «salva Italia», che ha fortemente penalizzato

l'economia italiana, le famiglie e il sud. Poiché la maggioranza che sostiene il Governo che ha adottato quel decreto-legge ha deciso di scaricare sulle famiglie e sugli imprenditori l'onere del risanamento delle finanze pubbliche, la sua parte politica ha ritenuto necessario, ancor prima degli scandali che hanno investito i tesorieri di due importanti partiti, proporre un taglio dell'80 per cento del finanziamento pubblico dei partiti politici.

Constata tuttavia che la maggioranza e i relatori non hanno fatto tesoro dell'esperienza relativa agli scandali cui ha fatto cenno, né dell'insegnamento che si ricava dai risultati delle elezioni amministrative di domenica e lunedì scorsi. Per questa ragione la sua parte politica, che intende dissociarsi da questa linea, ha presentato un emendamento per l'abolizione completa del finanziamento pubblico dei partiti, comprese le rate non ancora erogate relative alle elezioni già svolte.

Considerato poi che il testo proposto dai relatori non appare coerente con la linea di rigore in materia di conti pubblici sostenuta dal Governo, in quanto lascia di fatto immutata la situazione attuale, esprime stupore per la mancata presa di posizione critica dell'Esecutivo rispetto al provvedimento in esame e agli emendamenti dei relatori. Preannuncia che la sua parte politica ripresenterà i propri emendamenti in Assemblea e adotterà ogni iniziativa consentita dal regolamento per contrastare l'approvazione del provvedimento in esame, che giudica del tutto inadeguato.

David FAVIA (IdV), premesso che la proposta dei relatori di elevare dal 33 al 50 per cento il taglio a valere sulle rate non ancora erogate dei rimborsi per le spese elettorali relative alle elezioni già svolte tradisce, a suo avviso, una sorta di senso di colpa di partiti, osserva che le amministrative dei giorni scorsi hanno chiaramente mostrato l'ostilità del Paese nei confronti dei partiti. Concorda che l'antipolitica debba esser combattuta con la buona politica, ma ritiene che per dare un segno di buona politica si dovrebbe in

questo momento abolire del tutto le rate di rimborsi non ancora erogate per le elezioni già svolte e cambiare radicalmente l'attuale sistema di finanziamento dei partiti, il quale, a giudizio del suo gruppo, dovrebbe essere ridisegnato e impostato su due livelli, con l'eventuale previsione di una fase transitoria di intervento statale: quello dei rimborsi, che dovrebbero essere corrisposti a fronte di spese elettorali documentate e comunque entro un tetto massimo; e quello del finanziamento privato, attraverso il meccanismo della destinazione del 5 per mille dell'imposta sui redditi e della contribuzione volontaria.

Per quanto riguarda, invece, i controlli, prende atto che, dopo la lettera del primo presidente della Corte di cassazione, è stato fatto un passo avanti, tuttavia ribadisce che, ad avviso del suo gruppo, i controlli dovrebbero essere affidati a una sezione speciale della Corte dei conti e dovrebbe essere prevista una normativa sanzionatoria più seria.

Per quanto riguarda infine la questione della parità di genere, concorda che, dopo che ieri l'Aula ha approvato le proposte di legge C. 3466 e abbinate, recanti disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali, sarebbe bello se anche nel provvedimento in esame si inserissero misure per la promozione della parità di genere.

Maurizio IAPICCA (Misto-G.Sud-PPA), sottoscrive gli emendamenti del collega Misiti e, per agevolare i lavori della Commissione, li ritira riservandosi di presentarli in Assemblea, ad eccezione dell'emendamento Misiti 5.21, che chiede sia messo in votazione.

Maurizio TURCO (PD), dichiara di non ritirare i trenta emendamenti di cui è firmatario. Non ritiene in questo modo di intralciare i lavori della Commissione, il cui dovere è quello di esaminare gli emendamenti.

L'impianto delle sue proposte emendative parte dall'articolo 49 della Costituzione e dalla necessità di una sua attua-

zione. Il problema vero sono infatti a suo avviso le riforme da attuare e che non si vogliono fare, come quella legata alla disciplina dei partiti politici. La controprova è fornita dal parere dei relatori, che per esprimere il parere contrario hanno richiamato l'estraneità alla materia trattata di qualsiasi aspetto riguardante la disciplina dei partiti. Questa legge andava discussa dopo aver disciplinato, con la legge di attuazione dell'articolo 49, i partiti realmente democratici. Dopo la sua approvazione, invece, avremo dei partiti di stato, centralizzati, in cui la dimensione locale viene azzerata.

Non è stata accettata l'impostazione di alcune proposte emendative di prevedere servizi e sgravi, perché la partitocrazia conosce solo il denaro.

Invita la maggioranza a fare presto ad approvare la legge, sia alla Camera che al Senato, in modo che già dal 1° ottobre il suo partito possa iniziare la raccolta delle firme per il referendum abrogativo, per fare in modo che i cittadini si esprimano ancora una volta contro il finanziamento dei partiti.

Osserva che la proposta di legge all'esame non è prevista dal programma del Governo Monti e non fa quindi parte di quelle misure impopolari ma necessarie per fronteggiare la crisi economica ma nasce dall'iniziativa di tre partiti. È rilevante poi l'entità del danno politico che questa proposta ha arrecato al dibattito democratico, dal quale è stato espulso ogni argomento, ad eccezione del denaro.

Si dichiara in assoluto non contrario a rimborsi ma non per partiti le cui decisioni sono prese da un numero esiguo di persone.

Rileva inoltre come il controllo dei mezzi di informazione sia dimostrato dai titoli di molti organi di stampa che parlano di riduzione del rimborso e non di reintroduzione del finanziamento pubblico. Gli stessi relatori hanno espresso parere contrario a un emendamento a sua firma finalizzato a dare ai cittadini spazi informativi per decidere quali partiti finanziare col loro contributo. La conclusione è che non si vuole attuare l'articolo

49 della Costituzione e non si vogliono dare ai cittadini dei partiti democratici.

Raffaele VOLPI (LNP), con riguardo all'intervento dell'onorevole Amici la considera una sorta di provocazione politica, ma ricorda che si sarebbe dovuti rimanere all'interno di aspetti tecnici.

Lo rimarca il disagio della proposta originaria Alfano, Bersani e Casini con cui la maggioranza ha demandato tutti gli aspetti alla discussione sull'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Quella proposta era una scorciatoia per aggirare il problema, dando in fretta un risposta evasiva alle esigenze dei cittadini. Si voleva fare in fretta ed andare in legislativa, ma la complessità della discussione e il voler introdurre nuovi temi dimostra come abbia fatto bene la Lega ad impedirlo. Sottolinea anche come i relatori preferiscano interloquire con i tesoriери di alcuni partiti invece che con i deputati.

Rileva come le proposte del suo gruppo costituiscano una scelta alternativa a quella del testo.

Concorda con quanto affermato dall'onorevole Turco sul controllo dell'informazione. Non devono esistere bavagli messi alla democrazia.

Sottolinea come dall'articolato fuoriesca un ruolo del governo di attore importante, con una rilevante parte attuativa e non comprende quindi dove sia allora la sua terzietà. Il Governo non può andare in televisione a bastonare i partiti e a chiamarsi fuori dalle responsabilità. Viene così fatto passare un messaggio falso. Va bene avere posizioni diverse ma tutto deve essere cristallino e ai cittadini non si possono regalare bugie.

È convinto che in Aula verranno alla luce le difficoltà della maggioranza su questa legge, che è una semplice operazione di *restyling*, ma malriuscita.

Salvatore VASSALLO (PD), ringrazia i relatori per il lavoro delicato svolto. Il loro mandato, infatti, era inizialmente riferito a una proposta di legge su cui c'era un accordo politico tra tre partiti che non sono una coalizione, ma ora è difficile

prevedere che si possa trovare un accordo sul tema del finanziamento pubblico. Da qui nascono le difficoltà dei relatori, oltre a un mutamento di pareri rispetto all'accordo iniziale. Ora ciascun partito e gruppo parlamentare deve prendersi le proprie responsabilità su una materia così delicata.

Dal suo gruppo si aspetta un richiamo a principi che sono nel DNA del Partito democratico. Sono tre, in particolare, le questioni fondamentali su cui il progetto all'esame può diventare una soluzione accettabile o invece un compromesso indigeribile; allo stato attuale il testo contiene una buona soluzione, come la riduzione dei rimborsi, a breve termine e una meno buona a lungo termine. La prima questione è che la motivazione e la destinazione della spesa deve essere collegata alle funzioni dei partiti come indicate nell'articolo 49 della Costituzione. La seconda è che i soldi devono essere dati a partiti ad indirizzo democratico. La terza, infine, è che un partito non possa sottrarsi al controllo. Tutto ciò ha indubbiamente a che fare con i principi di ciascun partito: Nel DNA del Partito democratico convivono la funzione pubblica dei partiti, la democrazia interna e il non sottrarsi alle regole. Su queste basi valuterà la sua posizione sul provvedimento.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), osserva come il finanziamento dei partiti e i rimborsi elettorali siano temi in discussione da lungo tempo e che siano stati enfatizzati dalla crisi e dalla demagogia di alcuni organi di stampa. Si dichiara d'accordo con l'onorevole Favia, ma rimarca che è necessario essere coerenti. I bilanci dei partiti sono pubblicati e si possono vedere le differenze.

Esiste la possibilità per un partito di avere nelle casse una liquidità limitata, ma deve essere regolamentato il modo di investire.

Osserva che il gruppo della Lega non può fare prediche. Sarà approvata l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione,

ma già in questa legge vanno fissate delle regole, che ogni partito deve rispettare per accedere al finanziamento.

Si possono, quindi, accettare suggerimenti, ma è necessario approvare in fretta questa legge. Conclude osservando che da parte di alcuni gruppi occorrerebbe maggiore umiltà.

Barbara POLLASTRINI (PD) osserva come le stia a cuore la coerenza indicata dall'onorevole Vassallo, ed è consapevole che questa legge ha come suo presupposto l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Ma sarebbe ingeneroso non vedere i passi in avanti che ci sono nel testo dei relatori per rispondere a risposte inevasse. Poi si farà la disciplina di attuazione dell'articolo 49.

Riguardo al tema della democrazia paritaria, concorda che è una questione che va discussa all'interno della materia della disciplina dei partiti politici, ma allo stesso tempo ritiene che il contributo ai partiti non va sganciato dalla previsione in tema di pari opportunità dell'articolo 51 della Costituzione. Il suo gruppo è disponibile a ritirare l'emendamento presentato sull'argomento a fronte di un impegno di relatori a un approfondimento per l'Aula. Il tema del finanziamento va vincolato a norme antidiscriminatorie e alla partecipazione delle donne alla vita del partito.

Roberto ZACCARIA (PD), fa presente all'onorevole Volpi che la legittimazione va misurata. Ricorda che fino a poco tempo fa era presente in quest'Aula, come sottosegretario di un altro ministro della lega, l'ex tesoriere di quel movimento.

Osserva come la Costituzione agli articoli 39 e 49 usi il termine democratico in modo diverso. Nel primo caso, afferma che i sindacati possono essere registrati se si dotano di statuti volti a sancire un ordinamento interno a base democratica, mentre nel secondo afferma che i partiti politici concorrono con metodo democratico a determinare la politica nazionale. All'onorevole Turco che propone che non siano dati rimborsi a partiti diretti da poche persone, risponde che nessuno è senza peccato.

Concorda sul fatto che la Commissione ha voluto affrontare preliminarmente i temi del finanziamento e del controllo, sui quali una risposta non è più derogabile.

Riguardo alla Commissione di controllo istituita dall'articolato mantiene alcuni dubbi. Ma sulla proposta di affidare il controllo alla Corte dei conti, fa rilevare come in quell'organismo non sia rispettato il principio del giusto processo. La soluzione trovata dai relatori è seria anche se può essere migliorata.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che gli emendamenti della collega Rubinato sono stati fatti propri dalla collega Amici, che li ha ritirati al fine della loro eventuale presentazione in Assemblea. Avverte inoltre che il collega Iapicca ha ritirato tutti i propri emendamenti ed ha sottoscritto gli emendamenti presentati dal collega Razzi, che ritira ai fini della loro eventuale ripresentazione in Assemblea.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ritira tutti i propri emendamenti, sottoscritti insieme alla collega Bertolini, ai fini di una loro eventuale presentazione in Assemblea.

Sesa AMICI (PD) ritira gli articoli aggiuntivi 6.03 e 6.04 nonché l'emendamento 7.02, che riguardano i limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici, ai fini della loro presentazione in Assemblea. Chiede inoltre se vi è un impegno dei relatori a tenere conto nel prosieguo dell'*iter* parlamentare degli emendamenti da lei presentati con riguardo al principio della rappresentanza di genere.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, si riserva, anche a nome del collega Bressa, di approfondire ulteriormente gli emendamenti testé richiamati dalla collega Amici e riferiti al principio della rappresentanza di genere. Sottolinea infatti che si tratta di un tema complesso, come emerso anche nella discussione svolta nella seduta di ieri dell'Assemblea su una tematica analoga.

Sesa AMICI (PD) preso atto dell'impegno dei relatori ritira il proprio emendamento 1.20.

David FAVIA (IdV) ritira gli emendamenti presentati dal suo gruppo riservandosi di presentarli nuovamente in Assemblea, ad eccezione degli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 e 5.15.

Maurizio TURCO (PD), intervenendo con riguardo al proprio articolo aggiuntivo 01.01 e preso atto del parere contrario espresso dai relatori, fa presente che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, chiederà che sia inserito nel programma dei lavori della Commissione l'esame della propria proposta di legge, già presentata nella scorsa legislatura, di attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Sottolinea come la disposizione da lui proposta sia ciò che manca a questa legge: nel testo non viene infatti chiarito cosa s'intenda per partiti politici mentre con l'articolo aggiuntivo in questione si individua proprio la loro natura giuridica. Al contempo, si stabilisce che lo statuto di ogni partito politico debba, tra l'altro, indicare le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi, come proposto da altri emendamenti presentati. Rileva quindi come nel proprio articolo aggiuntivo vi siano le risposte alle questioni sollevate ma che di fatto non si vogliono affrontare. Ricorda oltretutto che il contenuto dell'articolo aggiuntivo 01.01 è analogo a quello della proposta di legge C. 506 Castagnetti recante attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, ricorda come nel testo unificato adottato come testo base si individuano con precisione, quali beneficiari, i partiti ed i movimenti politici che si presentano alle elezioni ed abbiano ottenuto almeno un candidato eletto. Vi è quindi una disciplina precisa e puntuale.

Pierguido VANALLI (LNP) preannuncia che il suo gruppo non voterà a favore

dell'articolo aggiuntivo Maurizio Turco 01.01, in ragione del fatto che questo fuoriesce dal perimetro finora definito, che attiene alla materia dei controlli e della trasparenza dei bilanci nonché del finanziamento dei partiti politici.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Maurizio Turco 01.01 ribadendo quanto già sottolineato nel corso della discussione. Sottolinea in particolare come debbano essere considerati insufficienti i requisiti previsti nel testo unificato e come sia necessario il requisito della personalità giuridica.

Oriano GIOVANELLI (PD) preannuncia il voto contrario sull'articolo aggiuntivo Maurizio Turco 01.01 motivato non da una contrarietà sul contenuto dello stesso quanto dal fatto che il suo gruppo ha condiviso l'opportunità di mantenere un doppio binario rispetto alle proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, attribuendo una specifica urgenza all'approvazione delle proposte di legge in titolo.

Jole SANTELLI (PdL) ricorda come dall'inizio della discussione si è deciso di tenere separate le due tematiche, attribuendo una corsia privilegiata alle misure riguardanti il controllo e la trasparenza dei bilanci ed il finanziamento dei partiti politici. Il suo gruppo sosterrà quindi tale impostazione e voterà, per tali ragioni, contro l'articolo aggiuntivo Maurizio Turco 01.01.

Salvatore VASSALLO (PD) comprende la correttezza delle argomentazioni utilizzate anche se non ne condivide le conclusioni. Chiede quindi alla presidenza di poter anticipare la votazione del proprio emendamento riferito all'articolo 7, vertente su materia analoga a quella dell'articolo aggiuntivo in discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente come in questa fase non sia possibile

anticipare la votazione degli emendamenti riferiti ad altri articoli.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Maurizio Turco 01.01 e gli emendamenti Iannaccone 1.1 e Vanalli 1.2.

Roberto GIACHETTI (PD), intervenendo con riguardo al proprio emendamento 1.5 fa presente come l'emendamento tenda a non discostarsi dall'impostazione originaria, non ritenendo condivisibile quella seguita dal testo unificato adottato come testo base. A suo avviso, infatti, è sbagliato prevedere la reintroduzione del finanziamento pubblico ai partiti politici, essendo più opportuno mantenere il riferimento ai rimborsi elettorali dimezzandone sostanzialmente l'entità, facendo riferimento, come base di calcolo, ai votanti, come previsto dal proprio emendamento.

Ritiene infatti che l'articolo 49 della Costituzione faccia riferimento ai partiti politici senza prescrivere i requisiti presenti nel testo unificato, ovvero che si presentino alle elezioni e che abbiano almeno un candidato eletto. Tale obiezione non varrebbe invece qualora si facesse riferimento ai rimborsi elettorali poiché questi sarebbero giustamente attribuiti a chi partecipa effettivamente alle elezioni. Chiede quindi di riflettere attentamente su tali aspetti.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene che l'ipotesi prospettata dall'emendamento Giachetti 1.5 di fare riferimento ai «votanti» possa avere una valenza positiva. Sottolinea comunque come l'unico partito contrario al finanziamento pubblico sia quello della Lega nord Padania.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Giachetti 1.5 ritenendo arbitraria la previsione contenuta nel testo unificato elaborato dai relatori alla luce del contenuto dell'articolo 49 della Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Giachetti 1.5.

Salvatore VASSALLO (PD) chiede che si proceda alla votazione per parti separate del proprio emendamento 1.9, nel senso di votare dapprima il primo e il secondo periodo e successivamente il terzo periodo, considerato che l'ultimo periodo è probabilmente quello che desta perplessità da parte dei relatori. Fa infatti presente che i primi due paragrafi non modificano nella sostanza quanto previsto nel testo elaborato dai relatori, consentendo peraltro un ulteriore perfezionamento della formulazione. I primi due paragrafi del proprio emendamento 1.9 fanno infatti più opportunamente riferimento alle spese «documentate» e direttamente riferibili «alla attività politica di cui all'articolo 49 della Costituzione». Esso reca quindi una formulazione che consente, a suo avviso, maggiori garanzie.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, fa presente che da parte dei relatori vi è una contrarietà rispetto al meccanismo di indicizzazione previsto nel terzo periodo dell'emendamento Vassallo 1.9. Anche per quanto attiene alla prima parte poi è a suo avviso preferibile mantenere il testo elaborato dai relatori.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che vi siano profili di contraddittorietà nella linea seguita dai relatori. Preannuncia quindi la propria astensione sull'emendamento Vassallo 1.9 e chiede ai relatori una maggiore coerenza.

Oriano GIOVANELLI (PD) prospetta l'opportunità che il collega Vassallo ritiri il proprio emendamento 1.9 in questa fase in modo che possa essere approfondito con più attenzione nell'ambito del Comitato dei nove.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che la prima parte dell'emendamento Vassallo 1.9 potrebbe contenere alcuni elementi di contraddittorietà rispetto al testo unificato. Se si ritiene opportuno dare più

rilievo alle finalizzazioni di bilancio si può fare a suo avviso in maniera più esplicita. Sottolinea inoltre come occorra consapevolezza del fatto che il tetto previsto di 91 milioni di euro non è in realtà un tetto massimo poiché con la dinamica delle detrazioni e del cofinanziamento il complesso dei costi potrebbe anche superare il suddetto limite di 91 milioni di euro.

Pierguido VANALLI (LNP) segnala che l'emendamento Vassallo 1.9 non fa riferimento ai movimenti politici ma solo ai partiti, diversamente dal testo unificato.

Preannuncia in ogni modo il voto contrario del suo gruppo su tale emendamento così come su tutti gli emendamenti che presuppongono il concetto di finanziamento pubblico ai partiti.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, ribadisce che l'emendamento Vassallo 1.9 ha un'impostazione diversa rispetto a quella seguita dai relatori nella predisposizione del testo unificato e, in particolare, dell'articolo 1, che dispone che il 70 per cento dei contributi pubblici delle spese sostenute sia corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica, mentre il restante 30 per cento è erogato a titolo di cofinanziamento. Tale impostazione sarebbe modificata dall'approvazione dell'emendamento Vassallo 1.9, sul quale ribadisce il parere contrario sia sulla prima sia sulla seconda parte. Ricorda inoltre che il concetto di spese « documentate » è già stabilito dall'articolo 5 del testo unificato.

Salvatore VASSALLO (PD) alla luce di quanto emerso dal dibattito ritira il proprio emendamento 1.9, riservandosi di presentarlo in Assemblea con una formulazione che non dia adito a dubbi. Ribadisce peraltro che il riferimento alla « attività politica di cui all'articolo 49 della Costituzione » costituisce l'elemento qualificante dell'emendamento in questione.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 1.10.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 1.11 volto a togliere finalmente il velo dell'ipocrisia sulla materia in discussione, facendo espressamente riferimento al termine « finanziamenti » anziché a quello di « contributi ».

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 1.11.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritira il proprio emendamento 1.34. Chiede invece che si proceda alla votazione del proprio emendamento 1.33, così da introdurre una specificazione che – seppure ritenuta superflua – è a suo avviso opportuna, e del proprio emendamento 1.36, che reca una diversa impostazione del testo, inserendo la « finalizzazione all'attività politica » con riguardo alla somma prevista a titolo di cofinanziamento, così da introdurre elementi di responsabilità.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, conferma l'invito al ritiro sugli emendamenti in discussione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lanzillotta 1.33 e 1.36.

Mario TASSONE (UdCpTP), intervenendo sull'emendamento Mantini 1.15, ne illustra il contenuto, sottolineando come questo affronti una questione centrale. Prende peraltro atto che i relatori hanno presentato l'articolo aggiuntivo 2.0100, che recepisce parzialmente il contenuto del suddetto emendamento, pur con una formulazione più generica. Ritira in ogni modo l'emendamento Mantini 1.15 auspicando che la questione possa essere ulteriormente approfondita in Assemblea.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, fa presente che i relatori hanno accolto parte dell'emendamento Mantini 1.15 con la formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.0100. La restante parte dell'emendamento è, ad avviso dei relatori, da affrontare più opportunamente nell'ambito dell'esame delle

proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) rileva come l'articolo aggiuntivo 2.0100 dei relatori preveda requisiti che sono di fatto già presenti in tutti i partiti politici e non consente pertanto di restringere il campo di intervento.

Donato BRUNO, *presidente*, segnala come con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.0100 dei relatori i requisiti testé richiamati dal collega Libè, seppure già presenti di fatto, saranno ora richiesti dalla legge.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 1.18.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritira il proprio emendamento 1.35.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 dei relatori.

Salvatore VASSALLO (PD) illustra il proprio emendamento 1.19.

La Commissione respinge l'emendamento Vassallo 1.19.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) illustra il proprio emendamento 1.37, volto a specificare che, qualora le spese documentate per i rimborsi elettorali risultino inferiori all'importo massimo dei fondi, le somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Preso atto del parere dei relatori lo ritira, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Favia 1.21.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lanzillotta 1.38, Favia 1.22, 1.23, 1.24 e 1.25.

Maurizio TURCO (PD) illustra il suo emendamento 1.26, che prevede che, per le elezioni dal 2008 al 2011, siano erogati

ai partiti rimborsi esclusivamente per le spese effettivamente sostenute e documentate.

Oriano GIOVANELLI (PD) esprime l'avviso che il dimezzamento delle rate non ancora erogate relative alle elezioni già svolte sia uno dei segnali più forti che il provvedimento in esame invia al Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 1.26.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Moroni 1.27 e Cambursano 1.28 sono stati ritirati.

David FAVIA (IdV) chiede che il subemendamento Cambursano 0.1.101.1, di cui è cofirmatario, sia posto in votazione.

Raffaele VOLPI (LNP), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sul subemendamento Cambursano 0.1.101.1, sottolinea come il Governo, nel momento in cui ha espresso su tale proposta emendativa un parere conforme a quello dei relatori, e quindi contrario, si sia di fatto pronunciato a favore del finanziamento pubblico dei partiti.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che il dimezzamento delle rate non ancora erogate relative ai rimborsi per le elezioni già svolte sia una misura sufficiente, considerato che le sue conseguenze – come ha già detto – rischiano di interessare non solo i partiti, ma anche i terzi che hanno rapporti economici con i partiti, come i dipendenti e i fornitori.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), premesso di essere favorevole a una riduzione dei costi della politica, si dichiara contrario a una riduzione delle rate non ancora erogate relative ai rimborsi per le elezioni già svolte, sottolineando l'importanza di evitare il più possibile disposizioni che incidano su aspettative già formate e che minano quindi la certezza del diritto. Ritiene, quindi, che i tagli sui rimborsi

dovrebbero essere applicati soltanto a partire dalle prossime elezioni.

La Commissione respinge il subemendamento Cambursano 0.1.101.1.

Pierguido VANALLI (LNP), intervenendo sull'emendamento 1.101 dei relatori, constata che il taglio sull'ultima rata di rimborsi elettorali relative alle elezioni già svolte si sta gradualmente elevando ed esprime l'auspicio che finisca a questo punto con il crescere fino al 100 per cento.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.101 dei relatori e Amici 1.31.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che risulta così precluso l'emendamento Vassallo 1.29. Avverte quindi che l'emendamento Bocchino 1.30 è stato ritirato.

Salvatore VASSALLO (PD) sottolinea che il suo emendamento 1.29, che, in luogo della doppia decurtazione disposta dal testo base – del 10 per cento e del 33 per cento, quest'ultima elevata al 50 per cento con l'emendamento dei relatori – prevedeva, a scopo di maggiore perspicuità della norma, un'unica decurtazione di importo corrispondente. Si riserva di ripresentarlo per l'Assemblea.

Maurizio TURCO (PD) illustra il suo emendamento 1.32, volto a mettere per iscritto in modo chiaro che il provvedimento in esame tratta di finanziamenti pubblici per i partiti.

Pierguido VANALLI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Maurizio Turco 1.32.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 1.32.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Giachetti 1.01 risulta precluso. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della prevista

riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 12.40, riprende alle 12.45.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Stracquadanio 2.1, Favia 2.2 e Rubinato 2.3, nonché gli emendamenti Favia 2.4, Cambursano 2.5, Giachetti 2.6 e Maurizio Turco 2.7 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Meroni 2.8 e approva l'emendamento 2.100 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Iapicca 2.9 è stato ritirato.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) illustra il suo emendamento 2.20, analogo all'emendamento Mantini 2.11, che tende ad escludere che i partiti politici possano ricevere contributi non provenienti da persone fisiche. Reputa infatti indispensabile spezzare certa contiguità poco trasparente tra partiti politici ed enti o società privati.

Oriano GIOVANELLI (PD), considerata la momentanea assenza del relatore Bressa, chiede in sua vece, a nome del gruppo, alla deputata Lanzillotta di ritirare il suo emendamento 2.20 per permetterne una discussione più approfondita nel corso dell'esame in Assemblea.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, ricorda alla deputata Lanzillotta che il testo dei relatori non modifica sotto questo aspetto la disciplina vigente, che già consente le donazioni da parte di enti e associazioni private, salvi alcuni divieti e restrizioni. A suo avviso, non c'è d'altra parte ragione di rivedere la normativa al riguardo per escludere la possibilità di donazione da parte di tali soggetti, anche perché questo non risolverebbe il problema evidenziato dalla deputata Lanzillotta atteso che versamenti con motivazioni poco chiare da parte di enti e in favore di partiti potrebbero comunque

avvenire sotto forma di donazioni effettuate da persone fisiche. Si dichiara in ogni caso disponibile ad approfondire la questione nel corso della discussione in Assemblea.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritira il suo emendamento 2.20.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritira l'emendamento Mantini 2.11, di cui è cofirmatario.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Vassallo 2.12 e Iapicca 2.10 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Vassallo 0.2.101.5, nonché i subemendamenti Zeller 0.2.101.1 e 0.2.101.4, e respinge il subemendamento Maurizio Turco 0.2.101.3.

Maurizio TURCO (PD) illustra il suo subemendamento 0.2.101.2, che reca una disciplina volta ad assicurare che il servizio pubblico radiotelevisivo soddisfi il diritto dei cittadini a conoscere per poter deliberare con cognizione di causa in campo politico, nonché per porre a disposizione dei partiti politici, al posto di risorse pubbliche, mezzi e servizi o agevolazioni fiscali o tariffarie.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Maurizio Turco 0.2.101.2 e approva l'emendamento 2.101 dei relatori, come risultante dai subemendamenti approvati.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che risultano così preclusi gli emendamenti Zeller 2.13, Moroni 2.14, Vassallo 2.15 Lanzillotta 2.21, Iapicca 2.16 e Maurizio Turco 2.17. Avverte inoltre che l'emendamento 2.18 è stato ritirato.

Maurizio TURCO (PD) illustra il suo emendamento 2.19.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 2.19.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) illustra il suo subemendamento 0.2.0100.1, volto a prevedere che gli statuti dei partiti politici debbano essere conformi ai principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo per la scelta dei candidati, il rispetto delle minoranze e i diritti degli iscritti.

La Commissione respinge il subemendamento Mantini 0.2.0100.1.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che l'articolo aggiuntivo 2.0100 dei relatori sia insufficiente a definire i soggetti destinatari del contributo pubblico in quanto si limita a richiedere ai partiti di indicare nel proprio statuto l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e quello responsabile della gestione economico-finanziaria. In sostanza, con questo articolo aggiuntivo si certifica la volontà di attribuire denaro pubblico a soggetti ai quali non si chiede alcuna garanzia di democrazia interna.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) condivide le osservazioni del deputato Vassallo, ritenendo che il contributo ai partiti per l'attività politica dovrebbe presupporre il rispetto, da parte dei partiti stessi, di alcuni obblighi in termini di organizzazione interna e utilizzo delle risorse.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda con le considerazioni svolte dai deputati Vassallo e Lanzillotta e preannuncia il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 2.100 dei relatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.0100 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Stracquadanio 2.01 e Cambursano 2.02 sono stati ritirati. Sono stati altresì ritirati gli identici emendamenti Stracquadanio 3.1 e Cambursano 3.2.

Pierguido VANALLI (LNP) illustra l'emendamento Pastore 3.3 di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pastore 3.3 e Maurizio Turco 3.4.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Iapicca 3.5, Rubinato 3.6, Mantini 3.7, Iapicca 3.8 e Donadi 4.1 sono stati ritirati.

Matteo BRAGANTINI (LNP) illustra il suo emendamento 4.2, identico all'emendamento Lanzillotta 4.16, chiarendo che il suo gruppo è favorevole a mantenere l'attuale regime di detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali a favore dei partiti e sottolineando il rischio che l'articolo 4 del testo base determini un problema di copertura finanziaria.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) illustra il suo emendamento 4.16, identico all'emendamento Bragantini 4.2, richiamando le considerazioni da lei già svolte nella seduta di ieri in relazione all'ammontare complessivo del finanziamento pubblico dei partiti derivante dal combinato disposto della norma sul cofinanziamento e di quella sulle detrazioni e sottolineando l'inopportunità di prevedere un regime in materia di detrazioni fiscali differenziato per i partiti rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, ricorda che l'articolo 8 del testo base prevede una delega al Governo per l'armonizzazione dei regimi delle detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali in favore, rispettivamente, dei partiti politici e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Quanto all'onere derivante dall'articolo 4, fa presente che il testo base prevede una copertura finanziaria, la cui congruità dovrà essere valutata dalla Commissione bilancio.

Ribadisce quindi che la detrazione è oggi consentita soltanto sulle erogazioni liberali di importo superiore a 50 euro, che sono solo una parte di quelle di cui godono i partiti. Nella redazione del testo unificato, il riferimento a tale soglia mi-

nima era stato tralasciato per un errore, ma viene reintrodotta con l'emendamento 4.100 dei relatori. Ricorda inoltre che il tesseramento non è assimilabile alla donazione e che le somme versate per il tesseramento non sono soggette alla detrazione d'imposta.

Raffaele VOLPI (LNP) esprime il timore, a dispetto dei chiarimenti forniti dal relatore, che l'onere finanziario conseguente all'articolo 4 del testo base, che raddoppia l'aliquota di detrazione, non sia adeguatamente compensato dalla copertura finanziaria prevista dall'articolo stesso.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bragantini 4.2 e Lanzillotta 4.16.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Stracquadanio 4.3, Rubinato 4.4, Cambursano 4.5, Graziano 4.6 e Favia 4.7 sono stati ritirati.

Maurizio TURCO (PD) illustra il suo emendamento 4.8.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 4.8.

Pierguido VANALLI (LNP), intervenendo in merito all'emendamento 4.100 dei relatori, sottolinea come a suo avviso non sia condivisibile prevedere un limite minimo, come fa l'emendamento in questione che fa riferimento alle somme comprese tra i 50 e 10 mila euro.

La Commissione approva l'emendamento 4.100 dei relatori.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 4.12, volto a sopprimere una previsione del testo unificato che non ritiene in alcun modo condivisibile, in quanto fa riferimento a coloro « che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera o al Senato o al Parlamento europeo o a un Consiglio regionale ».

Roberto GIACHETTI (PD) ritiene che la previsione del testo, testé richiamata dal collega Turco, sia distorsiva delle previsioni dell'articolo 49 della Costituzione, volendo intendere che i partiti hanno legalità costituzionale solo se partecipano alle elezioni e hanno almeno un eletto. La questione sarebbe differente se si facesse riferimento ai rimborsi elettorali.

Donato BRUNO, *presidente*, senza entrare nel merito della questione rileva come le argomentazioni sollevate siano meritevoli, a suo avviso, di ulteriori approfondimenti, che i relatori potranno compiere in vista della discussione in Assemblea.

Maurizio TURCO (PD) ritira il proprio emendamento 4.12, riservandosi di presentarlo ai fini della discussione in Assemblea.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Volpi 4.01.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritira gli articoli aggiuntivi 4.04 e 4.03, invitando i relatori a svolgere un'ulteriore riflessione in vista dell'esame in Assemblea sulle questioni da essi poste.

Pierguido VANALLI (LNP) illustra il proprio emendamento 5.1, volto a sostituire integralmente le previsioni dell'articolo 5 del testo unificato che dispongono l'istituzione di una Commissione per il controllo dei bilanci dei partiti politici. Rileva infatti che nel momento in cui, come auspicato dal suo gruppo, non vi è alcuna forma di finanziamento pubblico ai partiti non è necessario prevedere una Commissione per il relativo controllo. Rileva oltretutto come nel testo unificato non si specifica con chiarezza come sarebbero spese legittimamente le risorse in questione.

La Commissione respinge l'emendamento Vanalli 5.1.

Roberto GIACHETTI (PD) illustra il proprio emendamento 5.2, volto sostanzialmente a portare in capo alla Corte dei conti il vaglio sui bilanci dei partiti politici, in aderenza con le previsioni della proposta di legge C. 4973 Bersani. Rileva altresì che quanto testé affermato dal collega Zaccaria sul giusto processo è sicuramente condivisibile ma in questo modo il principio viene di fatto « aggirato » per i partiti politici.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo su tutti quegli emendamenti che, al di là della formulazione proposta, sono volti ad attribuire le funzioni di controllo in capo alla Corte dei conti, come il proprio emendamento 5.17.

Salvatore VASSALLO (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Giachetti 5.2, segnalando oltretutto che, in particolare per quanto attiene ad alcuni profili, questo andrebbe esaminato tenendo conto anche del proprio emendamento 5.19. A suo avviso è infatti opportuno che la Corte dei conti svolga le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità dei partiti e movimenti politici che beneficiano di somme provenienti dal bilancio dello Stato, così come avviene per gli altri enti o organismo finanziati con risorse pubbliche.

La Commissione respinge l'emendamento Giachetti 5.2.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 5.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Maurizio Turco 5.4, approva l'emendamento 5.100 dei relatori e respinge gli emendamenti Maurizio Turco 5.7 e 5.8.

Maurizio TURCO (PD), preso atto del parere dei relatori, ritira il proprio emendamento 5.11. Si sofferma quindi sul proprio emendamento 5.12, ricordando che tale formulazione era contenuta nella pro-

posta Sturzo degli anni Cinquanta. Si prevede che anche i terminali dei partiti abbiano diritto alla propria soggettività: rileva in ogni modo come si trattava di altri tempi e di un'altra politica.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 5.12.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 5.13, con il quale si ritiene necessario specificare quanto, ad avviso dei relatori, sarebbe superfluo. Si precisano infatti una serie di divieti per i partiti, tra cui quelli di accettare i contributi di enti o banche di diritto pubblico o di interesse nazionale.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Maurizio Turco 5.13 e 5.14, nonché l'emendamento Favia 5.15.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 5.17 riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Salvatore VASSALLO (PD) illustra il proprio emendamento 5.19 che attribuisce i controlli in questione al collegio istituito presso la Corte dei conti, in aderenza con le previsioni della proposta di legge C. 4973 Bersani.

La Commissione respinge l'emendamento Vassallo 5.19.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 5.20, che istituisce presso la Corte dei conti una sezione del controllo sulle associazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 5.20.

Maurizio IAPICCA (Misto-G.Sud-PPA), intervenendo anche a nome del collega Misiti, di cui sottoscrive l'emendamento 5.21, evidenzia l'opportunità di affidare i controlli in questione alla Corte dei conti, che così assicurerebbe la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Preso atto dei pareri dei relatori ritira in questa fase l'emendamento Misiti 5.21.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) illustra il proprio emendamento 5.50, volto ad individuare un punto di equilibrio tra l'impostazione seguita dal testo unificato e il delicato rapporto tra istituzioni politiche e Corte dei conti. Preso atto peraltro del parere dei relatori, ritira in questa fase il proprio emendamento 5.50.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 5.24, che stabilisce che il controllo in questione avvenga, da parte della Corte dei conti, secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 5.24.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 5.25, che stabilisce sanzioni reali ed effettive anziché quelle « simulate » previste nel testo unificato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Maurizio Turco 5.25 ed approva l'emendamento 5.101 dei relatori.

Salvatore VASSALLO (PD) ritira il proprio emendamento 5.32, che era collegato ad altre proposte emendative riferite ad articoli precedenti.

La Commissione approva l'emendamento 5.102 dei relatori.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) illustra il proprio emendamento 5.51 volto a prevedere che il tesoriere del partito che compie determinate violazioni non sia autorizzato a firmare i bilanci dei successivi esercizi e decade dall'incarico.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva, con riferimento a quanto testé evidenziato dalla collega Lanzillotta, che dovrebbero essere i partiti ad espellere i tesorieri nel caso delle suddette violazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Lanzillotta 5.51.

Matteo BRAGANTINI (LNP), intervenendo sull'emendamento 5.103 dei relatori, fa presente come da questo emerga come, di fatto, non ci sia fiducia nei confronti dei titoli emessi dallo Stato italiano, per il rischio di un suo fallimento.

La Commissione approva l'emendamento 5.103 dei relatori, intendendosi preclusi gli emendamenti Vassallo 5.39 e Maurizio Turco 5.40.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 5.43, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 5.46 che amplia l'applicazione della norma agli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 5.46.

Salvatore VASSALLO (PD) illustra il proprio emendamento 5.49.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vassallo 5.49, Maurizio Turco 6.2 e 7.3; approva gli emendamenti 7.100 e 7.101 dei relatori; respinge l'emendamento Maurizio Turco 7.5 e l'articolo aggiuntivo Vassallo 7.01.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 8.2 che è rivolto al Governo affinché vengano recepiti i rilievi contenuti, a partire dal 1994, nei referti formulati dal collegio di controllo sulle spese elettorali costituiti presso la Corte dei conti sui consuntivi presentati dai rappresentanti di partiti e movimenti politici, liste e gruppi di candidati. In tali referti ci sono infatti ampie illustrazioni, di particolare rilievo, con riguardo all'utilizzo delle risorse pubbliche.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 8.2.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento Tit.1 volto ad eliminare ogni incertezza, anche nel titolo del provvedimento, in merito agli interventi che si stanno assumendo.

La Commissione respinge l'emendamento Tit.1.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.

Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato,
Ing. Cesare Patrone.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Cesare PATRONE, *Capo del Corpo forestale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Donato BRUNO, *presidente*, Mario TASSONE (UdCpTP) e Maurizio TURCO (PD).

Cesare PATRONE, *Capo del Corpo forestale dello Stato*, risponde ai quesiti posti.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea e il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.50.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbröllini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge n. 5111 Donadi ed altri recante « Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione » e n. 5119 Rampelli ed altri recante « Norme in materia di riconoscimento della personalità giuridica e di finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti i partiti politici ».

Avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, presenta e illustra una proposta di testo unificato (vedi allegato 3) dei progetti di legge in esame, chiarendo che si tratta di un articolato volutamente snello. Il relatore ha infatti tenuto conto delle diverse posizioni dei gruppi – come emerse dalla proposte di legge presentate o, per quanto riguarda i gruppi che non presentato proprie proposte, dal dibattito – cercando di individuare un minimo comune denominatore, che inevitabilmente risulta ristretto.

Dichiara peraltro la propria convinzione che la chiarezza delle regole che presiedono alla vita interna dei partiti sia fondamentale per la democrazia, in quanto i partiti stessi sono strumenti fon-

damentali di partecipazione dei cittadini alla vita democratica – ed hanno quindi il dovere, oltre che l'interesse, di presentarsi come associazioni libere, aperte e trasparenti, e non come apparati chiusi e auto-referenziali. Reputa d'altra parte essenziale conservare ai partiti, proprio in quanto associazioni libere, la massima autonomia possibile, evitando di vincolarli oltre lo stretto indispensabile.

Conclude la sua piena disponibilità ad apportare al testo tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie dalla Commissione.

Matteo BRAGANTINI (LNP) prende atto che tra i gruppi della maggioranza è intervenuto un accordo su un testo minimale.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che nessun accordo preventivo dei gruppi della maggioranza è sotteso al testo proposto dal relatore, il quale si è limitato a tentare di enucleare dal dibattito e dalle proposte di legge presentate un contenuto minimo sul quale si possa ricercare la convergenza di tutti.

Matteo BRAGANTINI (LNP), proseguendo il suo intervento, osserva che il provvedimento in esame comporta un onere non coperto a carico delle finanze pubbliche, in quanto pone in capo alla pubblica amministrazione taluni adempimenti che, per quanto minimi, comportano necessariamente un aggravio di spesa. In particolare, rileva che non è possibile, ove nella stessa giornata si svolgano più consultazioni primarie, assicurare che ogni cittadino partecipi soltanto ad una di esse senza prevedere un controllo e un coordinamento da parte di un soggetto terzo, che inevitabilmente dovrebbe pubblico. A suo avviso, le consultazioni primarie non solo dovrebbero essere una facoltà dei partiti, ma dovrebbero restare interamente affidate alla loro organizzazione autonoma, senza alcun coinvolgimento della pubblica amministrazione, anche per evitare nuove spese a carico dei cittadini.

Pierguido VANALLI (LNP) prende atto del fatto che, a fronte di molte e complesse proposte di legge, il relatore presenta una proposta di testo base molto semplice. Riservandosi un esame più approfondito, rileva fin d'ora come nel testo non si faccia alcun riferimento ai « movimenti politici », che viceversa sono sempre menzionati nel provvedimento in materia di finanziamento pubblico e controllo dei bilanci dei partiti che la Commissione ha appena finito di discutere. Quanto alla disposizione di cui all'articolo 5, che prevede la cessazione di un partito politico ove questo non si presenti alle elezioni per il rinnovo delle Camere o del Parlamento europeo, la ritiene irragionevole, considerato che le elezioni per il Parlamento nazionale e per il Parlamento europeo non sono le uniche elezioni che si svolgono nel Paese e che non si può stabilire che un partito che non partecipa ad esse debba considerarsi cessato.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che il testo proposto dal relatore possieda alcuni contenuti indispensabili in vista dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, ma reputa che sarebbero d'altra parte necessarie scelte più incisive.

Per quanto riguarda le elezioni primarie, dichiara di condividere alcune delle perplessità sollevate nel dibattito, in quanto non appare in effetti opportuno aumentare i costi delle campagne elettorali in un momento di ristrettezza come quello attuale, tanto più mentre, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5123 e abbinate, si lavora ad un ridimensionamento della spesa pubblica per i partiti.

Maurizio TURCO (PD) preannuncia che, pur nutrendo riserve sul testo presentato dal relatore, voterà a favore della sua adozione come testo base per permettere alla discussione di andare avanti.

Riservandosi di proporre emendamenti alla luce di una più attenta riflessione, si limita a svolgere in questa fase due osservazioni. In primo luogo rileva che il testo contiene una definizione del partito politico che di fatto esclude tutta una serie

di movimenti che svolgono a pieno titolo attività politica. Infatti vengono definiti come partiti politici soltanto quelli che partecipano alle elezioni, laddove è possibile prendere parte alla vita politica di un Paese senza partecipare alle elezioni.

Quanto alle elezioni primarie, ritiene che, se si fa la scelta di prevederle, sia pure in modo facoltativo, occorre poi mettere i partiti nelle condizioni di svolgerle, ponendo a loro disposizione locali e personale. Diversamente, è preferibile non affrontare l'argomento. Osserva inoltre che non si comprende la ragione per la quale gli statuti dovrebbero essere trasmessi ai Presidenti delle Camere, e non invece al Ministero dell'interno.

Mario TASSONE (UdCpTP) ringrazia il relatore per avere condensato in un testo così breve una materia così complessa. Ricorda che la Costituzione fa riferimento ai partiti politici nell'articolo 49 e alle associazioni nell'articolo 18, distinguendo quindi in modo netto i partiti come associazioni a carattere politico da tutte le altre associazioni. A suo avviso, occorre quindi una definizione di partiti politici sufficientemente calzante da includere tutte le associazioni che partecipano alla vita politica e solo queste. Per quanto riguarda le elezioni primarie, ritiene che i partiti che decidono di svolgerle dovrebbero organizzarle in proprio, con loro risorse e mezzi, senza alcun coinvolgimento della pubblica amministrazione.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, ringrazia il relatore per aver predisposto un testo base quale punto di partenza per il prosieguo dell'*iter* parlamentare. Senza entrare, in questa fase, nel merito delle questioni, intende peraltro sottolineare la particolare complessità della materia, come emerso anche nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4826 e abbinata, che costituiscono una parziale attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Auspica, quindi, che la discussione si svolga con la consapevolezza che si sta affrontando un tema di grandi implicazioni politiche, culturali e storiche, con

riguardo alla concezione stessa di partito, con il confronto di posizioni diverse. Potrà dunque non essere semplice giungere a punti di sintesi, considerato che da una parte vi è chi ritiene opportuno prevedere un numero ampio di regole e chi, al contrario, ritiene sufficiente fissare requisiti minimi per garantire la libertà dei partiti. Si tratta quindi di modelli differenti che sono posti a confronto.

Personalmente, concorda sull'opportunità di riconoscere la personalità giuridica ai partiti politici. Invita comunque tutti a tenere chiaro un obiettivo: occorre evitare che le scelte politiche sulla vita di un partito siano poi rimesse alle valutazioni della magistratura. Ferma restando quindi l'opportunità, a suo avviso, di individuare alcune regole minime, occorre tuttavia trovare la migliore formulazione per evitare il rischio testé paventato. In tale modo sarà possibile compiere un passo di fondamentale importanza in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione dando alcune risposte all'opinione pubblica che, insieme ad altre questioni, le richiede.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sul testo unificato predisposto dal relatore.

Fabio MERONI (LNP) chiede al relatore un chiarimento preliminare sul contenuto del comma 2 dell'articolo 5. Ritiene infatti che tale disposizione rechi una forte incongruenza considerato che i partiti localisti che non intendono presentarsi alle elezioni nazionali non potrebbero, in base a tale formulazione, essere considerati un partito politico.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) condivide l'idea del relatore che su questa materia occorra una legge limitata a pochi principi e invita il relatore stesso a tenere presente la legge tedesca, che è, nel panorama europeo, quella con l'impianto più compiuto.

Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 2, dichiara di condividere le osservazioni del deputato Meroni.

Ritiene inoltre che si dovrebbe affrontare anche la questione del finanziamento

dei livelli territoriali del partito. È un tema che può essere discusso tanto nella proposta di legge in materia di finanziamento e controllo dei bilanci dei partiti quanto nella proposta di legge in esame.

Reputa infine opportuno far emergere meglio la duplice natura dei partiti, che sono oggi non soltanto organi di formazione e di preparazione delle proposte politiche, ma anche soggetti di comunicazione: una comunicazione che passa sempre più attraverso i canali informatici e le tecnologie più moderne.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, chiarisce che per quanto riguarda l'articolo 5, comma 2, questo si limita a prevedere che «ai fini dell'attuazione della presente legge» un partito si consideri cessato se rinuncia a partecipare alle elezioni, il che significa soltanto che esso non sarà più soggetto agli obblighi e alle limitazioni previste dal provvedimento, e non che non potrà continuare a svolgere la propria attività politica liberamente. Non partecipare alle elezioni è una scelta legittima, ma la proposta di testo del relatore ha operato una scelta precisa, nel senso di dettare alcune prescrizioni esclusivamente nei confronti dei partiti che intendono partecipare alle elezioni.

Per quanto riguarda invece le elezioni primarie, chiarisce che non è in alcun modo suo intendimento che esse possano avere un onere a carico della finanza pubblica. È convinto infatti che debbano essere un fatto interno ai partiti: per questo l'unico adempimento previsto nella sua proposta di testo unificato a carico della pubblica amministrazione è quello di stabilire la data per il loro svolgimento e di stampare e far affiggere i manifesti che comunicano tale data alla cittadinanza. Si dichiara comunque pronto a specificare che le elezioni primarie devono avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di testo unificato presentata dal relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 16 di lunedì 14 maggio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, illustra il disegno di legge C. 5178 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Rileva, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), aggiunge all'articolo 27-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 quattro commi (1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies) con cui viene disciplinata la costituzione e l'attività dell'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attua-

zione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti.

Evidenzia che, in tale ambito, il comma 1-*quinquies*, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Prefetto possa attivare l'Arbitro bancario finanziario (ABF) attraverso una segnalazione per specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, su istanza del cliente in forma riservata. Si prevede che il Prefetto, dopo un'informativa sul merito dell'istanza, inviti la banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. In seguito, il Prefetto può effettuare la relativa segnalazione all'ABF il quale si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Alla XII Commissione: nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica (nuovo testo c. 1172 Santelli ed abb.).

COMITATO RISTRETTO

*Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.*

ALLEGATO 1

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. (C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5114 Baccini, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5134 Graziano, C. 5136 Moffa, C. 5138 Antonione, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato, C. 5147 Dozzo e C. 5176 Bersani).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 1.

(Natura giuridica dei partiti politici).

1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Al fine di assicurare il carattere democratico dell'ordinamento interno dei partiti politici in conformità ai principi di cui all'articolo 49 della Costituzione, lo statuto di ogni partito politico deve indicare:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione;

b) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito politico;

c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre possibile a ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

d) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;

e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito politico;

f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad adottarle e le relative procedure di ricorso;

g) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito politico;

h) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle diverse votazioni previste dallo statuto, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

3. Lo statuto disciplina, altresì, le modalità con cui procedere all'adozione delle norme integrative e modificative dello statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.

4. Lo statuto e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro un mese dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni. Per la pubblicazione del bilancio annuale della relativa delibera della sezione di controllo sulle associazioni private dotate di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici della Corte dei conti, istituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

5. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello statuto, delle sue eventuali modificazioni e del bilancio annuale è condizione per accedere ai finanziamenti, ai rimborsi, alle agevolazioni, alle esenzioni e a qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente in materia.

6. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

01. 01. Maurizio Turco.

Sostituirlo con il seguente: Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

Ogni partito e movimento politico ha l'obbligo di sottoporre il proprio operato economico e il bilancio di esercizio al controllo di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Il Bilancio così approvato dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti che ne attesterà la regolarità.

L'ultima rata dei rimborsi elettorali per le elezioni politiche del 2008, delle rate spettanti per il rimborso per le elezioni

per il rinnovo del parlamento europeo del 2009 e delle rate spettanti per il rimborso per le elezioni per il rinnovo dei Consigli Regionali del 2010 e 2011 non saranno più erogate.

1. 1. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Abrogazione dei rimborsi elettorali e devoluzione dell'ultima rata del rimborso elettorale).

1. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. I partiti e i movimenti politici che partecipano o hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, devolvono l'ultima rata del rimborso spettante per il 2008 ad associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che curano attività assistenziali ovvero a un fondo destinato al pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni dalle imprese appaltatrici, o a un fondo per la garanzia dei fidi a favore dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è costituito il fondo di cui al comma 2 e sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1. 2. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Abrogazione delle norme in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici e per l'effetto sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni.

1. 3. Stracquadanio, Bertolini.

ART. 1.

(Destinazione del cinque per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica).

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione del certificato unico dipendente (CUD) ciascun contribuente può destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai partiti e movimenti politici.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

1. 4. Cambursano.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: « cittadini della Repubblica iscritti nelle

liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati » sono sostituite dalle seguenti: « voti espressi in occasione delle ultime consultazioni elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al comma 1 »;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. Il versamento delle quote annuali dei rimborsi di cui ai commi 1 e *1-bis* è interrotto nel caso in cui il partito o movimento politico non presenti proprie liste di candidati in una delle successive elezioni per il rinnovo degli organi di cui al citato comma 1 ».

1. 5. Giachetti.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999 n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « un rimborso in relazione alle spese elettorali » sono sostituite dalle seguenti: « un contributo per le attività di iniziativa politica e a rimborso delle spese elettorali »;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo è proporzionale al numero dei voti validi ricevuti da ciascun movimento o partito politico »;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: « di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 0,50 per il numero dei voti validi ottenuti da ciascun movimento o partito politico nelle ultime elezioni per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al comma 1 »;

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

1-bis. Sono ammessi a fruire dei rimborsi per le spese elettorali e di qualunque altro beneficio o agevolazione previsti dalla legge soltanto i movimenti e i partiti politici che siano dotati di uno statuto, redatto per atto pubblico e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il quale determini gli organi del partito e la loro composizione, la durata in carica dei medesimi organi, le procedure e le forme di garanzia per le minoranze e per la trasparenza dei bilanci, i diritti e i doveri degli iscritti, nonché i requisiti di onorabilità richiesti per i candidati alle elezioni e le modalità e i criteri di loro selezione.

1. 6. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. A ciascun movimento o partito politico è attribuito un contributo pubblico per le spese elettorali sostenute pari a euro 1.000.000, corrisposti in un'unica soluzione, per ciascuna campagna elettorale svolta in occasione del rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, entro il novantesimo giorno dall'esito positivo delle verifiche della sezione di controllo di cui all'articolo 12, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. L'erogazione del contributo non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte degli aventi diritto.

3. Il comma 1, dell'articolo 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma di euro 2.000.000. »

4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è esteso alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.

5. All'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, le parole da: « ovvero » fino a « vero » sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1. 7. Donadi, Favia.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. A ciascun movimento o partito politico è attribuito un contributo pubblico per le spese elettorali sostenute pari a euro 500.000, corrisposti in un'unica soluzione, per ciascuna campagna elettorale svolta in occasione del rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, entro il novantesimo giorno dall'esito positivo delle verifiche della sezione di controllo di cui all'articolo 12, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. L'erogazione del contributo pubblico non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte degli aventi diritto.

3. Il comma 1, dell'articolo 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma di euro 1.000.000. »

4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è esteso alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. »

5. All'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, le parole da: « ovvero » fino a « vero » sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1. 8. Donadi, Favia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo Stato eroga ai partiti fondi a parziale finanziamento delle spese documentate e direttamente riferibili alla attività politica di cui all'articolo 49 della Costituzione, ivi incluse quelle sostenute per le consultazioni elettorali. Il totale annuo complessivo dei fondi statali che possono essere impegnati, come importo massimo per tutti i partiti, ammonta a 91.000.000 milioni di euro. Tale limite massimo assoluto aumenta annualmente, a partire dall'anno 2015, nella misura percentuale, arrotondata ad un decimo, dell'indice calcolato come media ponderata al 70 per cento rispetto all'indice generale dei prezzi al consumo e al 30 per cento rispetto all'indice di incremento delle retribuzioni contrattuali nel pubblico impiego.

1. 9. Vassallo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I contributi pubblici per le consultazioni elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici sono pari ad 1 euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate.

1. 10. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola « contributi » con « finanziamenti ».

1. 11. Maurizio Turco.

Al comma 1, sopprimere le parole: e movimenti.

1. 12. Iapicca.

Al comma 1, sostituire le parole: sono ridotti a euro 91.000.000 con le seguenti: non possono superare i 91.000.000 euro.

1. 13. Maurizio Turco.

Al comma 1, prima delle parole: euro 63.700.000 e prima delle parole euro 27.300.000 aggiungere le parole non più di.

1. 34. Lanzillotta.

Al comma 1 dopo le parole spese aggiungere documentate sostenute.

1. 33. Lanzillotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e quale contributo per l'attività politica;

Conseguentemente al secondo periodo aggiungere le parole ed è finalizzato all'attività politica.

1. 36. Lanzillotta.

Al comma 1 aggiungere in fine, il seguente periodo: I rimborsi e il cofinanziamento di cui al presente comma devono essere iscritti a bilancio corredati delle documentazioni atte a dimostrare le spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale e per l'attività politica.

1. 14. Razzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Hanno diritto alla corresponsione del rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e del contributo per l'atti-

vità politica di cui al comma precedente, i partiti e i movimenti politici costituiti in associazione legalmente riconosciuta, in forma pubblica, aventi statuto conformato a principi di partecipazione democratica, in particolare in materia di scelta dei candidati alle consultazioni elettorali, di diritti delle minoranze, di regolare e trasparente contabilità e di diritti degli iscritti.

1. 15. Mantini, Libè, Tassone.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Gli importi di cui al comma precedente, nel caso di riduzione del Prodotto interno lordo rispetto all'anno precedente, sono diminuiti di una percentuale doppia della riduzione del Prodotto interno lordo così come rilevata nel Documento di economia e finanza. Nessun incremento è invece previsto in caso di crescita del Prodotto interno lordo.

1. 16. Stracquadano, Bertolini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1, è concessa solo in relazione agli anni di legislatura effettivi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, i partiti politici sono tenuti a restituire allo Stato le somme residue indicate a bilancio. »

1. 17. Razzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei votanti nella consultazione elettorale. »

È abrogato quanto disposto dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

1. 18. Maurizio Turco.

Al comma 2, prima delle parole: euro 15.925.000 inserire le parole: non più di.

1. 35. Lanzillotta.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Con riferimento alle elezioni per ciascuno degli organi di cui al comma 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, ad ogni partito che abbia ottenuto l'elezione, sotto il proprio simbolo, di almeno un rappresentante, è riconosciuto un finanziamento pari a 0,65 euro per ciascun voto valido ricevuto. Qualora l'ammontare delle somme così complessivamente riconosciute ai partiti ecceda le disponibilità del relativo fondo, le somme effettivamente erogate a ciascun partito sono ridotte proporzionalmente fino a scomputare la parte eccedente.

Conseguentemente, nel comma 3 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui ai commi precedenti del presente articolo.

1. 19. Vassallo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti dell'uno per cento qualora il partito o il movimento politico abbia ottenuto un numero di eletti del medesimo genere superiore ai due terzi del totale.

1. 20. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis « qualora le spese documentate per i rimborsi elettorali risultino inferiore all'importo massimo dei fondi previsti dal-

l'articolo 1 della legge 3 giugno 1999 n. 157 come modificato dalla presente legge, le somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

1. 20. Lanzillotta.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Gli articoli 1, con l'esclusione del comma 4, 2 e 3, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati. »

1. 21. Favia, Donadi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis « la regolarità dell'utilizzo dei contributi destinati alle spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali è verificata dalla Commissione di cui all'articolo 5, di tali spese viene data analitica pubblicità sui siti internet dei singoli partiti e della Camera dei deputati.

1. 38. Lanzillotta.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. I movimenti e i partiti politici tra i quali è stato ripartito il rimborso per le spese elettorali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, delle elezioni 2008 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, riversano all'entrata del bilancio dello Stato la somma relativa alla quota dell'anno in corso. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della disposizione di cui al comma precedente. »

1. 22. Favia, Donadi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 5. La somma destinata al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per l'anno in corso,

da erogarsi il 31 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è riversata all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui alla legge n. 432 del 1993 e successive modificazioni. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. »

1. 23. Favia.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. La somma destinata al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per l'anno in corso, da erogarsi il 31 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è riversata all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnata alle finalità di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. »

1. 24. Favia, Donadi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. La somma destinata al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per l'anno in corso, da erogarsi entro il 31 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. »

1. 25. Favia.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In via eccezionale le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 sono corrisposte fino al

raggiungimento delle spese elettorali effettivamente sostenute e documentate così come risulta dai referti della Corte dei conti previsti dall'articolo 12, comma 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515.

1. 26. Maurizio Turco.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Le quote dei rimborsi elettorali relative alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge non sono corrisposte. Gli importi corrispondenti alle conseguenti riduzioni di spesa sono assegnati al “Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne”, di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sono destinati esclusivamente a finanziare, nell’ambito del “piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi”, previsto dall’articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la realizzazione di asili nido. ».

1. 27. Moroni.

Al comma 5 sostituire le parole da: sono ridotte fino alla fine del comma, con le seguenti: sono azzerate.

1. 28. Cambursano.

Al comma 5 sostituire le parole: sono ridotte del 10 per cento. L’importo così risultante è ridotto di un ulteriore 33 per cento. con le seguenti: sono ridotte del 40 per cento.

1. 29. Vassallo.

Al comma 5, le parole da: 10 per cento. L’importo così risultante è ridotto di un

ulteriore 33 per cento sono sostituite dalle seguenti: 50 per cento.

1. 30. Bocchino, Della Vedova, Giorgio Conte, Briguglio.

Al comma 5 secondo periodo sostituire la parola: 33 con la seguente: 50.

1. 31. Amici, Bordo, D’Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

(Approvato)

Sostituire la rubrica con la seguente:

Finanziamenti pubblici per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici.

1. 32. Maurizio Turco.

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici).

1. All’articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, le parole: « o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale » sono soppresse;

2) al quinto periodo, le parole: « o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi » sono soppresse;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « superato la soglia dell’1 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale » sono sostituite dalle seguenti: « ottenuto almeno un candidato eletto ».

1. 01. Giachetti.

ART. 2.

Sopprimerlo.

***2. 1.** Stracquadano, Bertolini.

Sopprimerlo.

***2. 2.** Favia, Donadi.

Sopprimerlo.

***2. 3.** Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 2

(Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica).

1. A decorrere dall'anno finanziario 2006 una quota pari allo 0,5 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è iscritta in un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento dei partiti, movimenti o associazioni con finalità politiche.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 fra i diversi partiti politici, movimenti o associazioni avviene sulla base delle scelte espresse dai cittadini mediante la compilazione di apposito modulo da allegare alla dichiarazione dei redditi o da inviare separatamente al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di scelte non espresse, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

3. Il modulo di cui al comma 2 è predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dovrà indicare le denominazioni di tutti i partiti politici, movimenti o associazioni aventi diritto a partecipare alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 2.

4. Il modulo è rimesso a tutti gli elettori dai comuni competenti, con le stesse modalità previste per la distribuzione delle tessere elettorali.

5. La restituzione del modulo al Ministero dell'economia e delle finanze è effettuata utilizzando gli stessi canali previsti per la consegna delle dichiarazioni dei redditi e con le idonee garanzie ai fini della tutela della privacy.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Le modalità di ripartizione delle risorse da destinare ai sensi del presente articolo sono fissate ai sensi dell'articolo 4.

8. Hanno diritto a partecipare alla ripartizione delle risorse previste i partiti e i movimenti o associazioni con finalità politiche che abbiano almeno un deputato o un senatore o un parlamentare europeo o almeno dieci consiglieri regionali, ovvero abbiano ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validamente espressi nelle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

9. I partiti, movimenti o associazioni che non rispondono ai requisiti di cui al comma 1 partecipano alla ripartizione purché versino un deposito cauzionale per l'importo di 50.000 euro; il deposito è restituito solo nel caso in cui i predetti partiti, movimenti o associazioni raggiungano un numero di sottoscrittori non inferiore a 50.000.

10. Tutti i partiti, movimenti e associazioni interessati alla ripartizione devono produrre la seguente documentazione:

a) domanda di ammissione ai contributi;

b) statuto e regolamento autenticati dal segretario o dal presidente o dal responsabile nazionale del partito, movimento o associazione e, se esistenti, dai presidenti dei Gruppi parlamentari, redatti in conformità ai principi dell'articolo 49 della Costituzione.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle scelte dei citta-

dini, determina, entro il 30 novembre di ciascun anno, la quota percentuale e l'ammontare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a ciascun partito politico, movimento o associazione.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a ciascun partito, movimento o associazione l'elenco dei cittadini, ripartito per località di residenza, che hanno sottoscritto per quel partito, movimento o associazione.

13. Il partito o movimento destinatario delle sottoscrizioni ha il diritto di respingere l'iscrizione, con delibera motivata di un organo di garanzia appositamente previsto dallo statuto, per incompatibilità con norme statutarie.

14. In tal caso, il partito o movimento politico notifica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'interessato la delibera di rifiuto dell'iscrizione entro la fine del mese di febbraio e il Ministero medesimo procede alle relative rettifiche.

15. L'erogazione avviene in unica soluzione entro il 31 marzo successivo.

16. I partiti, i movimenti e le associazioni con finalità politiche che non raccolgono attraverso la contribuzione di cui al 5 per mille una somma equivalente a euro 0,20 per ogni voto conseguito in occasione delle più recenti elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ricevono un contributo integrativo da parte dello Stato.

17. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono introdotte per un triennio e monitorate dagli organi statali competenti al fine di verificarne i risultati e gli effetti.

2. 4. Donadi, Favia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2

(Determinazione ed erogazione della risorse).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto,

entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 2, l'ammontare delle risorse da ripartire tra i partiti o movimenti politici.

2. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze determina, altresì, la ripartizione delle risorse tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati, all'atto dell'accettazione della candidatura.

3. Le risorse sono ripartite tra i partiti e movimenti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale in favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una stessa lista, sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati in essa compresi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 3, risulti espressione di due o più partiti o movimenti politici, la somma spettante sulla base del risultato conseguito da tale lista è ripartita tra i partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un partito o movimento politico abbia presentato liste e candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, a esso è corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'ammontare totale delle risorse per il numero dei parlamentari eletti al Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento a tale partito o movimento.

4. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

2. 5. Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2

(Destinazione del 5 per mille per il finanziamento dei partiti e movimenti politici).

1. Per ciascun anno finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, al finanziamento dei partiti e movimenti politici che hanno presentato proprie liste di candidati in occasione di elezioni politiche o amministrative o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i partiti e movimenti politici comunicano al Ministero dell'interno, tramite il relativo responsabile legale, la loro eventuale sopravvenuta cessazione. Il mancato adempimento dell'obbligo da parte del predetto responsabile legale comporta, oltre alla restituzione delle somme percepite ai sensi del comma 1 nell'ultimo anno, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di pari entità.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

5. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme a essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme a essi attribuite.

6. In nessun caso possono essere assegnate somme ai soggetti di cui al comma 1 in assenza di una scelta espressa del contribuente.

7. Per gli interventi di cui ai commi da 1 a 4 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2013, una spesa nel limite massimo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge.

2. 6. Giachetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni volte ad assicurare il diritto del cittadino a conoscere per deliberare).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo nel quale:

a) al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo stabilendone criteri, tempi e modalità;

b) in occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresen-

tanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda stabilendone criteri, tempi e modalità;

2. Disposizioni fiscali e agevolazioni concernenti l'attività di partiti e movimenti politici:

a) All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: « 1-*bis*. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari ».

b) Nella tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, il numero 27-*ter* è sostituito dal seguente: « 27-*ter*. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari ».

c) Alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, all'articolo 11-*quater*, comma 1, le parole: « movimenti o partiti

politici » sono sostituite dalle seguenti: « partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione ».

d) All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: « 4-*bis*. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione ».

e) Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

f) I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, devono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni e iniziative dei partiti e movimenti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai medesimi soggetti le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.

g) i partiti o movimenti politici possono inviare con uno sconto dell'80 per cento e l'esenzione dell'iva, materiale di informazione e propaganda in ragione di una copia per ogni iscritto alle liste elettorali della Camera dei Deputati per anno solare.

2. 7. Maurizio Turco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Destinazione del 5 per mille).

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione del certificato unico dipendenti (CUD), ciascun contribuente, fermo quanto già dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, può destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al finanziamento di movimenti e partiti politici.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, esclusivamente secondo le scelte di destinazione diretta, espresse dai contribuenti.

3. Possono accedere alle risorse di cui al comma 1 i movimenti e partiti politici i cui bilanci di esercizio siano certificati da una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per la società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. 8. Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi.

Al comma 1, sopprimere le parole e movimenti.

2. 9. Iapicca.

Al comma 1 sopprimere la parola «enti» nel primo e nel secondo periodo.

2. 20. Lanzillotta.

Al comma 1, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione delle società a partecipazione pubblica.

2. 11. Martini, Libè, Tassone.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , ovvero le somme provenienti da attività editoriali, manifestazioni ed altre attività.

2. 12. Vassallo.

Al comma 1, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000.

2. 10. Iapicca.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: e dei Consigli regionali con le seguenti: , dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) al secondo periodo sostituire le parole: e dei Consigli regionali con le seguenti: , dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano;

c) al terzo periodo, dopo le parole: dei Consigli regionali aggiungere le seguenti: e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. 13. Zeller, Brugger.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: candidato eletto sono inserite le

seguenti: e nelle cui liste nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

2. 14. Moroni.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: almeno un candidato eletto aggiungere le seguenti: sotto il proprio simbolo.

2. 15. Vassallo.

Al comma 2 sostituire le parole: in proporzione alla rispettiva popolazione con le parole: in proporzione i voti espressi in ciascuna regione.

2. 21. Lanzillotta.

Al comma 3, sopprimere le parole: e i movimenti.

2. 16. Iapicca.

Al comma 3, sostituire le parole: dei contributi con le parole: del finanziamento pubblico.

2. 17. Maurizio Turco.

Sopprimere il comma 4.

2. 18. Iapicca.

Sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamento pubblico a partiti e movimenti politici per lo svolgimento dell'attività politica.

2. 19. Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Soggetti nei cui confronti possono essere erogati i contributi volontari).

1. Per fruire del beneficio di cui all'articolo 2, i contributi volontari debbono

essere erogati nei confronti dei seguenti soggetti:

a) movimenti o partiti politici che hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale precedente all'anno di erogazione del contributo almeno un rappresentante eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica o in un'assemblea regionale ed il cui statuto si conforma a principi di partecipazione democratica;

b) movimenti o partiti politici che hanno presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali ed il cui statuto si conforma a principi di partecipazione democratica.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto ed ogni eventuale successiva modifica. La richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale deve essere altresì corredata da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati dal medesimo comma 1. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente al Ministero dell'interno, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei predetti requisiti.

3. Alle dichiarazioni previste dal comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 61 del D. Lgs. n. 58 del 1998 e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del D. Lgs. N. 39 del 2010. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto pre-

visto dalla normativa in materia e, a tal fine, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplinano.

5. Sul sito internet del partito o del movimento politico e su apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, entro il 15 giugno di ogni anno, sono pubblicati, anche in formato « open data », il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

6. La Corte dei Conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti, unitamente al giudizio della società di revisione di cui al comma 4, a depositare alla stessa entro trenta giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Corte dei Conti può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.

7. Entro il 31 luglio di ogni anno la Corte dei Conti trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera e del Senato. Qualora dalla relazione emergano irregolarità, la Corte dei Conti dispone la sospensione, da uno a cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2. Al partito o movimento politico oggetto della sospensione non cessano di applicarsi i controlli di cui ai commi 4, 5 e 6.

8. I soggetti di cui al comma 1 non posso essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica

amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.

9. Sono vietati altresì i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore dei soggetti di cui al comma 1 salvo che tali contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

10. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9, ovvero senza le formalità di cui al comma 9 è punito per ciò solo con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. La violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9 comporta, inoltre, la sospensione, per cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.

2. 01. Stracquadanio, Bertolini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Requisiti per partecipare alla ripartizione delle risorse).

1. I partiti e i movimenti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 2 qualora abbiano, al 31 ottobre di ciascun anno, almeno un parlamentare eletto alla Ca-

mera dei deputati o al Senato della Repubblica o abbiano ottenuto consensi pari almeno al 2 per cento su base nazionale.

2. Alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 2 concorrono i partiti e movimenti politici che ne fanno domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o dai loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge il partito o movimento politico di riferimento. Analoga dichiarazione è effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le Camere.

4. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale in favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle Camere provvedono, altresì, a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o di elezioni suppletive.

2. 02. Cambursano.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Stracquadanio, Bertolini.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** Cambursano.

Sopprimerlo.

* **3. 3.** Pastore, Vanalli, Bragantini, Meroni, Volpi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« 9. I contributi pubblici per le consultazioni elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici, e dai singoli candidati nel caso di elezioni in collegi elettorali uninominali, sono ripartiti in ragione di 1 euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate. »

3. 4. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , i movimenti.

3. 5. Iapicca.

Al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: ai voti aggiungere le seguenti: validi.

3. 6. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) dopo le parole: « candidato eletto nella regione » aggiungere le seguenti: « nella lista contrassegnata dal medesimo simbolo ».

2) alla lettera b) dopo le parole: « un candidato eletto » aggiungere le seguenti: « nella lista contrassegnata dal medesimo simbolo ».

3. 7. Mantini, Libè, Tassone.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e i movimenti.

3. 8. Iapicca.

ART. 4.

Sopprimerlo.

*** 4. 1.** Favia, Donadi.

Sopprimerlo.

*** 4. 2.** Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Sopprimerlo.

*** 4. 16.** Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro a favore di movimenti e partiti politici).

1. In sostituzione del rimborso abolito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta corrente al momento della entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino ad un importo massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta.

2. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del

reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.

5. La banca, a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con indicazione della persona fisica che lo ha eseguito, dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata «buono d'imposta», costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.

6. Il movimento o partito politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.

7. L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. 3. Stracquadanio, Bertolini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Disposizioni fiscali per le erogazioni liberali delle persone fisiche e giuridiche).

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per erogazioni in favore dei partiti politici, è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici effettuate mediante versamento bancario o postale. In ogni caso l'importo detraibile nell'anno non può superare il limite di 10.000 euro ».

2. Le disposizioni del comma 1-*bis* dell'articolo 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di un candidato alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica è altresì riconosciuta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una del razione, agli effetti dell'imposta sul reddito, pari al 50 per cento dell'ammon-

tare del contributo stesso, fino a un importo massimo detraibile di 100 euro per ciascun periodo d'imposta.

4. L'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione d'imposta per erogazioni in favore dei partiti politici, è abrogato.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 4. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 4.

(Erogazioni liberali delle persone fisiche).

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, è inserito il seguente:

« 1-*quinqües*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni aventi finalità politiche per importi compresi tra 250 e 1.000 euro effettuate mediante versamento bancario o postale. Per le erogazioni liberali comprese tra i 1.000 e 10.000 euro si devono comunicare in forma congiunta al Presidente della Camera dei deputati gli estremi del donatore e del beneficiario. Per quest'ultimo la dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante e dal tesoriere del partito o movimento politico o della fondazione ».

2. Le disposizioni del comma 1-*quinqües* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal

comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali).

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri, è inserito il seguente:

« 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-*quinquies*, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *b*), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano direttamente o indirettamente tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio ».

2. Le disposizioni del comma 1-*bis* dell'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Esclusioni).

1. Le disposizioni degli articoli 15, comma 1-*quinquies*, e 78, comma 1-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, introdotti dagli articoli 5 e 6 della presente legge, non si applicano alle persone fisiche, alle società di capitali e agli enti commerciali che hanno dichiarato passività nelle dichiarazioni rese per l'esercizio finanziario precedente a quello nel quale l'erogazione liberale ha avuto luogo.

4. 5. Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro a favore di movimenti e partiti politici).

1. Ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta.

2. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.

5. La banca o la società Poste Italiane S.p.A. a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante, oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con indicazione della persona fisica che lo ha eseguito, dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata "buono d'imposta", costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.

6. Il movimento o il partito politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.

7. L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo ».

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. I soggetti privati possono contribuire al finanziamento dei movimenti e dei

partiti politici con erogazioni che non superino euro diecimila.

2. I destinatari dei contributi hanno l'obbligo di registrare nel bilancio e nella relazione ad esso allegata, con l'indicazione nominativa degli eroganti, i contributi che superano euro duemila.

4. 7. Donadi, Favia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici per importi fino a 2.065,83 euro, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.

La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dell'anno precedente, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. ».

4. 8. Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: « 38 per cento » con le seguenti: « 19 per cento ».

4. 9. Iapicca.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: e dei movimenti.

4. 10. Iapicca.

Al comma 1, capoverso 1-bis sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000.

4. 11. Iapicca.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: che abbiano almeno un rappresentante eletto dalla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a un Consiglio regionale.

4. 12. Maurizio Turco.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

1-ter. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.

1-quater. La banca, a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con indicazione della persona fisica che lo ha eseguito,

dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata «buono d'imposta», costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.

1-quinquies. Il movimento o partito politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.

4. 13. Stracquadanio, Bertolini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

2. I partiti e i movimenti politici ammessi a fruire di benefici della presente legge non possono essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.

3. Sono vietati altresì i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore dei soggetti di cui al comma 1 salvo che tali contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.

4. Sono vietati altresì i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore dei soggetti di cui al comma 1

salvo che tali contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

5. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9, ovvero senza le formalità di cui al comma 9 è punito per ciò solo con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. La violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9 comporta, inoltre, la sospensione, per cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.

4. 14. Stracquadanio, Bertolini.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Qualora il totale dei contributi volontari di cui all'articolo 2 rilevato nell'anno precedente alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo ecceda il prodotto dello 0,01 per cento del prodotto interno lordo pro capite dello stesso anno per il numero dei votanti alle ultime consultazioni elettorali per la Camera dei Deputati il credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge è ridotto in proporzione a partire dall'esercizio successivo.

4. 15. Stracquadanio, Bertolini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Erogazioni liberali).

1. Contribuzioni o erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici, da parte degli iscritti o da persone fisiche non iscritte o da persone giuridiche, sono consentiti solo se registrati in apposita sezione del bilancio annuale dei medesimi partiti e movimenti politici.

2. L'ammontare delle erogazioni liberali effettuate da non iscritti o da persone giuridiche non può superare il 10 per cento del totale delle entrate risultante dall'ultimo bilancio di esercizio.

4. 01. Volpi, Vanalli, Meroni, Bragantini, Pastore.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni finanziarie).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per lo svolgimento dei compiti previsti all'articolo 3 il Ministro dell'interno utilizza le dotazioni umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Qualora il totale dei contributi volontari di cui all'articolo 2 rilevato nell'anno precedente alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo ecceda il prodotto dello 0,01 per cento del prodotto interno lordo *pro capite* dello stesso anno per il numero dei votanti alle ultime consultazioni elettorali per la Camera dei Deputati il credito d'imposta di cui all'ar-

articolo 2, comma 1, della presente legge è ridotto in proporzione a partire dall'esercizio successivo.

4. 02. Stracquadanio, Bertolini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere l'articolo 4-bis «agli enti pubblici e alle società controllate dallo Stato e da altri enti pubblici nonché agli amministratori dei medesimi enti e società è fatto divieto di effettuare erogazioni liberali ovvero dare contributi o altri benefici di qualsivoglia natura in favore di associazioni, fondazioni, enti o altri soggetti presieduti o diretti da membri del Senato, della Camera, del Parlamento europeo, di Assemblee regionali o di altre assemblee elettive o da componenti di organi dirigenti di partiti e movimenti politici. L'eventuale violazione di tale divieto costituisce danno erariale perseguibile dalla Corte dei conti.»

4. 03. Lanzillotta.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo 4-bis: «gli enti locali anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private mettono a disposizione dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffe definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono. Ove i fondi di cui all'articolo 1 comma 2 non siano interamente utilizzati per il rimborso delle spese sostenute nella campagne elettorali le somme residue possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di formazione degli eletti nelle Regioni, nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo svolte da primarie istituzioni nazionali ed europee sulla base di convenzioni stipulate dalla Camera e dal Senato.

4. 04. Lanzillotta.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Controllo e trasparenza dei bilanci).

1. Ogni partito e movimento politico ha l'obbligo di sottoporre il proprio operato economico e il bilancio di esercizio al controllo di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la sua conformità alle norme che lo disciplinano.

3. Sul sito *internet* del partito o movimento politico, entro il 15 giugno di ogni anno, e in un'apposita sezione del sito *internet* della Camera dei deputati sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della società di revisione, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

5. 1. Vanalli, Bragantini, Meroni, Pastore, Volpi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Collegio di controllo della Corte dei conti sui bilanci dei partiti e movimenti politici che beneficiano di somme provenienti dal bilancio dello Stato).

1. Nelle more di una riforma organica della disciplina della personalità giuridica

dei partiti e movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, il collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale dei partiti e movimenti politici che beneficiano di somme provenienti dal bilancio dello Stato; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili o degli accertamenti eseguiti e la loro conformità alle norme che li disciplinano. Il collegio esprime un giudizio sul bilancio di esercizio ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché dell'ottemperanza agli obblighi di legge ai sensi del comma 1 sono effettuati dal collegio di cui al medesimo comma 1. Per l'effettuazione di tali controlli, il collegio è coadiuvato da esperti in materia di revisione e dal personale ausiliario necessario, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Nell'ambito del controllo, il collegio di cui al comma 1 invita i partiti e movimenti politici a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze. Entro il 30 giugno di ogni anno il collegio comunica l'esito del controllo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ove, all'esito del controllo, permangano irregolarità, i Presidenti delle Camere applicano, su proposta della Corte dei conti una sanzione amministrativa pecuniaria mediante una decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali proporzionata alla gravità delle irregolarità riscontrate, fino a concorrenza dell'importo dei rimborsi dovuti per l'anno in corso. I rapporti del collegio, compresi quelli integrativi, sono pubblicati nel sito *internet* della Corte dei conti.

5. 2. Giachetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Istituzione e compiti dalla sezione di controllo della Corte dei conti).

1. È istituita la sezione di controllo della Corte dei conti sulle associazioni private dotate di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici, di seguito denominata « sezione ».

2. La sezione provvede al controllo:

a) dei bilanci annuali dei partiti e movimenti politici che godono di finanziamenti, di rimborsi, di agevolazioni, di esenzioni o di qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente;

b) dei rendiconti relativi alle spese elettorali.

3. Ai fini di cui al comma 2, la sezione provvede a redigere i modelli di bilancio annuale e di rendiconto delle spese elettorali.

5. 3. Cambursano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica sono soggetti ai controlli previsti dal presente articolo ».

5. 4. Maurizio Turco.

Al comma 1, sopprimere le parole: e i movimenti.

5. 5. Iapicca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. I bilanci dei partiti politici sono sottoposti a controlli annuali da parte della Corte dei Conti. In caso di accertate

violazioni delle disposizioni sulla trasparenza l'intero importo del bilancio è confiscato dallo Stato».

5. 6. Razzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Ogni cittadino può prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali dei partiti e dei singoli candidati. Può anche denunciare alla magistratura eventuali violazioni di legge. »

5. 7. Maurizio Turco.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Ogni iscritto può prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali del partito e dei singoli candidati. »

5. 8. Maurizio Turco.

Al comma 2, sopprimere le parole: e i movimenti.

5. 9. Iapicca.

Al comma 2, sopprimere le parole: rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

5. 10. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I rappresentanti legali, i responsabili amministrativi o i componenti degli organi di controllo o di revisione previsti negli statuti dei partiti o movimenti politici, che omettono di riportare nel bilancio le voci obbligatorie dello stesso, ovvero espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero, soggiacciono alla pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Alla condanna consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

5. 11. Maurizio Turco.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. I rappresentanti legali statutariamente abilitati dei partiti e dei movimenti politici dovranno presentare il bilancio annuale compresi, per provincia, le entrate e le uscite delle sezioni locali, distinguendo per queste ultime i finanziamenti concessi dall'amministrazione centrale del partito da quelli ottenuti localmente. »

5. 12. Maurizio Turco.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Nel rendiconto saranno tenuti distinti i contributi ordinari dai contributi straordinari dovuti dagli associati; nonché i cespiti di beni mobili e immobili appartenenti al partito o a società ed enti dei quali il partito abbia partecipazione.

Ogni altra entrata deve essere indicata con il nome e l'indirizzo di chi versa e per conto di chi versa e del motivo del versamento.

È vietato ai partiti accettare contributi di ministeri, enti e gestioni statali; di enti locali territoriali, enti o banche di diritto pubblico o di interesse nazionale; di cooperative, federazioni di cooperative, consorzi, enti consortili e relative federazioni, e di ogni altra gestione autonoma, statale e non statale, che per legge è sottoposta alla vigilanza e al controllo ministeriale. È vietato, inoltre, accettare offerte e finanziamenti da confederazioni di lavoratori e di datori di lavoro e da qualsiasi impresa o società che, come tale, è tassata in base a bilancio. Il divieto previsto nei due commi precedenti si applica anche ai contributi, sussidi, finanziamenti di qualsiasi ente, organizzazione e impresa stranieri.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di singoli, imprese ed enti privati che abbiano nel precedente triennio beneficiato di contributi pubblici la cui erogazione non abbia carattere di automaticità, o siano legati con pubbliche amministrazioni da rapporti di appalto, di forniture, servizi o concessioni. »

5. 13. Maurizio Turco.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*quater*. L'amministrazione del partito deve tenere speciale contabilità delle spese elettorali politiche e amministrative dal giorno dell'apertura del periodo elettorale fino a un mese dopo la proclamazione degli eletti.

Il rendiconto delle entrate e delle spese a scopo elettorale, con l'indicazione dei residui attivi e passivi da regolare, sarà presentato non oltre 45 giorni dopo la proclamazione degli eletti. È fatto divieto ai partiti di assegnare, sui fondi propri, concorsi personali alle spese che ciascun candidato intende fare a proprio vantaggio.

Le azioni appartenenti al partito debbono essere sempre nominative, siano anche titoli di Stato o titoli emessi all'estero.

Anche i beni immobili appartenenti al partito debbono essere ad esso intestati.

5. 14. Maurizio Turco.

Sopprimere i commi da 3 a 6.

5. 15. Favia, Donadi.

Sostituire i commi da 3 a 7 con i seguenti:

«3. I segretari e i responsabili amministrativi dei movimenti e dei partiti politici che hanno usufruito dei contributi e dei rimborsi di cui alla presente legge pubblicano, entro il 31 marzo di ogni anno, almeno in due quotidiani a diffusione nazionale, nonché nel sito internet del movimento o partito politico, nel sito internet della Camera dei Deputati e del Ministero dell'interno, anche in formato open data, il bilancio finanziario consuntivo del movimento o del partito, approvato dall'organo competente e redatto secondo un modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, corredato della relazione sulla gestione e

della nota integrativa, della relazione della società di revisione, dei bilanci relativi alle imprese collegate, nonché del verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

4. Nella relazione allegata al bilancio, di cui al comma 3, sono illustrati analiticamente l'andamento della gestione economica, il patrimonio del movimento o del partito politico, la pianta organica e il numero effettivo dei dipendenti in servizio, nonché l'ammontare del rimborso delle spese assegnato alla dirigenza politica.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere del movimento o del partito politico deve conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, la documentazione che ha natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui alla presente legge o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze che, fino alla regolarizzazione, sospende dalla ripartizione dei contributi e dei rimborsi i movimenti e i partiti politici inadempienti.

7. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato patrimoniale dei movimenti e dei partiti politici, redatti secondo il modello di cui al comma 3, sono sottoposti altresì al controllo del collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che accerta l'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla legge da parte dei rappresentanti legali o dei tesorieri dei movimenti e dei partiti.

8. In caso di inottemperanza agli obblighi di legge in materia di contributi e di rimborsi pubblici o di irregolare redazione del bilancio, fatte salve le eventuali sanzioni penali e la sospensione di cui al comma 6, la Corte dei Conti applica una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità delle violazioni o delle irregolarità riscontrate, fine a concorrenza dell'importo annuale dei contributi e dei rimborsi ».

5. 16. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

3. I bilanci preventivi e consuntivi e i rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici sono sottoposti al controllo della Corte dei conti. I bilanci di previsione e consuntivi dei partiti politici e i rendiconti delle spese elettorali devono essere depositati presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e pubblicati in forma analitica nei siti istituzionali delle Camere, su istanza del legale rappresentante del partito ed entro il termine di trenta giorni dall'esito positivo del controllo della Corte dei conti.

4. L'esito negativo del controllo, la mancata presentazione dell'istanza di pubblicazione dei bilanci annuali di previsione e consuntivi e dei rendiconti relativi alle spese elettorali o irregolarità nella composizione e nell'esercizio del bilancio comporta, secondo il principio di proporzionalità la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non superiore al limite di due terzi dei rimborsi medesimi. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa da un terzo a due terzi di tali rimborsi.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati gli schemi di statuto, di bilancio annuale di previsione e consuntivo e di rendiconto delle spese elettorali che i partiti politici possono utilizzare ai fini delle procedure previste dalla presente legge. Con il medesimo decreto è approvato il regolamento di attuazione delle procedure di omologazione degli statuti da parte dell'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione e di controllo dei bilanci annuali preventivi e consuntivi e dei rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici da parte della Corte dei conti.

Conseguentemente sopprimere il comma 8.

5. 17. Mantini, Libè, Tassone.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. La Corte dei Conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti, unitamente al giudizio della società di revisione di cui al comma 4, a depositare alla stessa entro trenta giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Corte dei Conti può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.

4. Entro il 31 luglio di ogni anno la Corte dei Conti trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera e del Senato. Qualora dalla relazione emergano irregolarità, la Corte dei Conti dispone la sospensione, da uno a cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2. Al partito o movimento politico oggetto della sospensione non cessano di applicarsi i controlli di cui ai commi seguenti.

5. 18. Stracquadanio, Bertolini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché dell'ottemperanza agli obblighi di legge sono effettuati dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, integrato da due componenti aggiuntivi. Per l'effettuazione di tali controlli, il collegio è coadiuvato da addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

Conseguentemente, ove ricorrano, con riferimento all'organo di controllo di cui al comma 3 dell'articolo 5, sostituire le parole la Commissione con le seguenti: il collegio.

Conseguentemente al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del controllo, il Collegio può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute alla documentazione prodotta a prova delle spese stesse.

5. 19. Vassallo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È istituita presso la Corte dei Conti una « sezione del controllo sulle associazioni »;

La sezione provvede:

al controllo dei bilanci annuali dei soggetti che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica;

al controllo dei rendiconti relativi alle spese elettorali;

a predisporre i modelli di bilancio annuale e di rendicontazione delle spese elettorali.

5. 20. Maurizio Turco.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La Corte dei conti assicura la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

5. 21. Misiti.

Al comma 3, sopprimere le parole: e dei movimenti.

5. 22. Iapicca.

Al comma 3 sostituire da: La Commissione è composta... *fino alla fine del comma con il seguente periodo:* la Commissione è composta da cinque magistrati della Corte dei conti estratti a sorte tra

quelli con qualifica di presidente di sezione e da un presidente designato dal Presidente della Corte dei conti.

5. 50. Lanzillotta.

Sopprimere il comma 4.

5. 23. Misiti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La « sezione del controllo sulle associazioni » della Corte dei Conti effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del bilancio annuale e del rendiconto delle spese elettorali secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati.

a) Il Bilancio annuale va trasmesso entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico.

Nello svolgimento della propria attività la Commissione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del Bilancio, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il bilancio annuale e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet.

b) Il rendiconto delle spese elettorali va trasmesso entro e non oltre 45 giorni dalla proclamazione degli eletti dal rappresentante legale statutariamente abili-

tato del partito o movimento politico o, se del caso, dall'eletto nel collegio uninominale.

Nello svolgimento della propria attività la Commissione invita, entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre 30 giorni, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre 180 giorni dal deposito dei rendiconti, la Sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto delle spese elettorali e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet.

5. 24. Maurizio Turco.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. La « sezione del controllo sulle associazioni » della Corte dei Conti.

a) in caso di omesso deposito del rendiconto delle spese elettorali oltre alla mancata corresponsione del rimborso elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella corresponsione di un importo da 3 a 6 euro per ogni voto ottenuto dal partito o movimento politico inadempiente.

b) in caso di omesso deposito del bilancio annuale da parte di un partito o movimento politico che ha percepito un rimborso elettorale e la cui legislatura è ancora in corso applica la sanzione di cui alla lettera precedente. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

c) la violazione delle disposizioni riguardanti i finanziamenti e le spese — attinenti al bilancio annuale e al rendiconto delle spese elettorali — è punita con

la multa fissa di euro 100.000 oltre l'aggiunta da tre a dieci volte la somma riscossa o pagata illecitamente.

In tutti i casi previsti sono responsabili della violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve.

d) nell'applicazione delle sanzioni, la sezione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. »

5. 25. Maurizio Turco.

Al comma 4, secondo periodo sopprimere le parole: e dei movimenti,

5. 26. Iapicca.

Al comma 4, quarto capoverso, sopprimere le parole: e i movimenti.

5. 27. Iapicca.

Al comma 4, quinto capoverso, sopprimere le parole: e movimenti.

5. 28. Iapicca.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e movimenti.

5. 29. Iapicca.

Al comma 5 sostituire la parola: Commissione con le seguenti: Corte dei conti.

5. 30. Misiti.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e ai movimenti.

5. 31. Iapicca.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: giudicato irregolare *sono inserite le parole:* ovvero abbiano effettuato spese per finalità palesemente difformi da quelle di cui all'articolo 1, comma 1.

5. 32. Vassallo.

Al comma 5, sesto periodo, sopprimere le parole: e movimenti.

5. 33. Iapicca.

Al comma 5, alla fine aggiungere in tali casi il tesoriere del partito non è autorizzato a firmare i bilanci dei successivi esercizi e decade dall'incarico.

5. 51. Lanzillotta.

Al comma 8, sopprimere le parole: e i movimenti.

5. 34. Iapicca.

Al comma 8, sostituire le parole: alla Commissione di cui al comma 3 *con le seguenti:* al collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,.

5. 35. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Al comma 8 sostituire la parola: Commissione *con le seguenti:* Corte dei conti.

5. 36. Misiti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 devono depositare le somme derivanti dalla disponibilità di risorse pub-

bliche presso un conto di deposito infruttifero acceso presso la Banca d'Italia. È fatto divieto di investire le suddette somme in qualsiasi strumento finanziario, compresi i titoli emessi dallo Stato italiano.

5. 37. Stracquadanio, Bertolini.

Al comma 9, sopprimere le parole: e ai movimenti.

5. 38. Iapicca.

Al comma 9 sopprimere le parole: derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche.

5. 39. Vassallo.

Al comma 9, sopprimere le parole: diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano.

5. 40. Maurizio Turco.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. I movimenti e partiti politici non possono essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.

9-ter. Sono vietati i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma *9-bis* in favore di movimenti o partiti politici, salvo che tali finanziamenti o contributi, in misura non superiore allo 0,01 per cento dei ricavi esposti nell'ultimo bilancio di esercizio, non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

9-quater. Chiunque corrisponde o riceve finanziamenti o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi *9-bis* e

9-ter, ovvero senza le formalità di cui al comma 9-ter è punito per ciò solo con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

5. 41. Graziano.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. I contributi e i rimborsi erogati a carico dello Stato ai sensi della presente legge possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per finanziare le spese elettorali e l'iniziativa politica, nonché i beni e i mezzi strumentali che sono strettamente funzionali alla medesima attività elettorale e politica, ivi incluso il personale dipendente, effettuando altresì un'adeguata ripartizione dei contributi e dei rimborsi tra gli organi centrali dei movimenti e dei partiti politici e le loro articolazioni territoriali.

11. È fatto divieto di utilizzare i contributi e i rimborsi di cui alla presente legge a copertura di indennità o di retribuzioni a carattere continuativo o periodico in favore di coloro che ricoprono cariche di direzione politica o amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale dei movimenti e dei partiti politici, nonché delle fondazioni politiche, fatto salvo il rimborso delle spese.

12. È altresì fatto divieto di utilizzare le eventuali eccedenze dell'importo complessivo dei contributi e dei rimborsi ricevuti, ove superiori alle esigenze di spesa per le attività di cui al comma 1, per effettuare investimenti immobiliari o mobiliari, incluse partecipazioni a società, non funzionali all'attività elettorale e politica. Le eventuali eccedenze sono destinate a scopi sociali.

5. 42. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di prendere in locazione o acquistare, a titolo

oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei Consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente.

5. 43. Mantini, Libè, Tassone.

Al comma 11, sopprimere le parole: e movimenti.

5. 44. Iapicca.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 sono sostituite con le seguenti: redatti a decorrere dall'anno 2008.

5. 45. Favia, Donadi.

Al comma 11, sostituire le parole: relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 con le parole: relativi agli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.

5. 46. Maurizio Turco.

Al comma 11, sostituire le parole: dalla Commissione di cui al comma 3 con le seguenti: dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,.

5. 47. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Al comma 11, sostituire la parola: Commissione con le seguenti: Corte dei conti.

5. 48. Misiti.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge con

le seguenti: ai sensi delle disposizioni contenute nel presente articolo.

5. 49. Vassallo.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Cambursano.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: « cinquanta-mila » è sostituita dalla seguente: « mille ».

6. 2. Maurizio Turco.

Al comma 1, sostituire la parola: cinquemila con la seguente: diecimila.

6. 3. Santelli.

Al comma 1, sostituire la parola: cinquemila con la seguente: duemila.

6. 4. Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

ART. 6-bis.

(Rendiconto dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni).

1. Il legale rappresentante o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o movimento politico o della fondazione che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o che ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.

2. Il rendiconto deve essere corredato da una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla

situazione economico-patrimoniale del partito o movimento politico o della fondazione e sull'andamento della gestione nel suo complesso. La relazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.

3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato da una nota integrativa secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.

4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o di periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Non sono consentite partecipazioni per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari e deve, altresì, conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che ha natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

6. I libri contabili tenuti dai partiti e movimenti politici e dalle fondazioni, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio o dal segretario comunale del comune in cui ha la propria sede legale il partito o movimento politico o la fondazione, che deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

7. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

8. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o del tesoriere entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi competenti.

9. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria

una cancellazione, questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano leggibili.

10. Il rendiconto deve essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2013. Il primo rendiconto ai sensi del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 2012. Il legale rappresentante o il tesoriere è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, entrambi a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere, dalla certificazione rilasciata dalla società di revisione, dalla relazione dei revisori dei conti da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione, la nota integrativa, il verbale di approvazione da parte dell'organo competente per statuto e la certificazione rilasciata dalla società di revisione di cui al comma 10 sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale alla *Gazzetta Ufficiale*.

14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del controllo di conformità alla presente legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio di revisori è composto da cinque

revisori ufficiali dei conti nominati dall'Ordine nazionale dei dottori commercialisti e dei revisori contabili.

15. I partiti e movimenti politici e le fondazioni che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 devono riservare una quota non inferiore al 40 per cento di tali risorse alle proprie strutture decentrate su base territoriale che prevedono nello statuto l'autonomia finanziaria.

16. Alle strutture di cui al comma 15 che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto è allegato al rendiconto nazionale del partito o movimento politico o della fondazione.

ART. 6-ter.

(Sanzioni).

1. Nel caso in cui siano accertati finanziamenti illeciti, il legale rappresentante e il tesoriere del partito o movimento politico o della fondazione sono punibili con l'arresto fino a sei anni, la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 è immediatamente revocata ed esse devono essere restituite in misura pari a tre volte di quanto ricevuto illecitamente.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono altresì applicate le seguenti pene accessorie:

a) se membri eletti o nominati di istituzione a livello nazionale o locale, la decadenza immediata e la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni;

b) in tutti gli altri casi, la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni.

3. Nel caso di accertata o di ammessa appropriazione indebita di somme di pertinenza del partito o movimento politico o della fondazione, si applicano le pene previste dalla legislazione vigente e la non eleggibilità per le successive due legislature.

6. 01. Cambursano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Anagrafe patrimoniale).

1. Al fine di assicurare la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo, elettive e direttive in enti delle amministrazioni statali, regionali e locali e dei rappresentanti legali e dei tesoriери dei partiti o movimenti politici, sul sito internet dei partiti e movimenti politici aventi diritto ai contributi e alle agevolazioni di cui alla presente legge o su una apposita sezione dei siti internet ufficiali delle assemblee elettive, delle amministrazioni o enti presso i quali ricoprono incarichi o mandati elettorali, devono essere pubblicate le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.

2. In particolare, sui siti internet di cui al comma 1 devono essere pubblicati i seguenti dati:

a) La retribuzione, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;

b) La dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto o l'incaricato ricopre l'incarico medesimo. Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

c) La dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;

d) La dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico.

6. 02. Fontanelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Riduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici nelle elezioni politiche e regionali).

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: « di euro 52.000 », sono sostituite dalle seguenti: « di euro 26.000 » e le parole: « della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 », sono sostituite dalle seguenti: « della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,005 »;

b) all'articolo 10, comma 1 le parole: « di euro 1,00 », sono sostituite dalle seguenti: « di euro 0,20 ».

2. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « pari ad euro 38.802,85 incrementato di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 », sono sostituite dalle seguenti: « pari ad euro 19.401,42 incrementato di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,003 »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: « pari ad euro 38.802,85 », sono sostituite dalle seguenti: « pari ad euro 19.401,42 »;

c) al comma 3, le parole: « di euro 1,00 », sono sostituite dalle seguenti: « di euro 0,20 ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 così come modificate al comma 2 costituiscono principio fondamentale ai sensi dell'articolo 122, comma 1 della Costituzione.

6. 03. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici alle elezioni comunali).

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila ed inferiore a 100 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 7.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100 mila ed inferiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 50.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,005 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4 le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante

dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,20 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 7, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

6. 04. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

ART. 7.

Sopprimere il comma 1.

7. 1. Favia, Donadi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 26.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,005 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali nelle circoscrizioni elettorali di candidatura.

1-bis. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 1, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,20 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni nelle quali è presente con liste o candidati.

7. 2. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento politico che partecipa alle elezioni non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione stessa.

7. 3. Maurizio Turco.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 1,00 con le seguenti: euro 0,30.

7. 4. Stracquadanio, Bertolini.

Alla rubrica sopprimere le parole: dei membri italiani al Parlamento europeo.

7. 5. Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-bis.

(Requisiti per l'accesso alle provvidenze pubbliche disposte a vantaggio dei partiti politici).

1. Possono accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni di cui alla presente legge e a qualsiasi ulteriore forma di provvidenza pubblica o agevolazione disposta a vantaggio dei partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia, esclusivamente i partiti o movimenti politici che nelle più recenti consultazioni hanno ottenuto l'elezione, con il proprio simbolo, di almeno un rappresentante per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale o per un Consiglio regionale e hanno acquisito la personalità giuridica di associazioni riconosciute, ai sensi dell'articolo

1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, indicando nello statuto:

a) la denominazione e il simbolo che utilizzano per la presentazione delle proprie candidature a cariche elettive, riportati, in allegato, anche in forma grafica;

b) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia;

e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;

f) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito;

g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

h) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;

i) le modalità di selezione delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;

j) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

k) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;

l) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;

m) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;

n) l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

7. 01. Vassallo.

ART. 8.

Al comma 1, sopprimere le parole: e movimenti.

8. 1. Iapicca.

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il Governo è tenuto a recepire i rilievi contenuti a partire dal 1994, nei referti formulati dal collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sui consuntivi presentati dai rappresentanti di partiti e movimenti politici, liste e gruppi di candidati.

8. 2. Maurizio Turco.

Sopprimere il comma 2.

8. 3. Favia, Donadi.

Al comma 2, sopprimere le parole: movimenti e.

8. 4. Iapicca.

Sostituirlo con il seguente:

Norme in materia di finanziamento pubblico in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento pubblico dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Tit. 1. Maurizio Turco.

ALLEGATO 2

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. (C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5114 Baccini, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5134 Graziano, C. 5136 Moffa, C. 5138 Antonione, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato, C. 5147 Dozzo e C. 5176 Bersani).

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**ART. 1.**

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) l'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: « commi 1 e 1-bis » sono sostituite con le parole: « comma 1 »;

1. 100. I Relatori.

(Approvato)

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
CAMBURSANO 1. 101.**

Al comma 5, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: sono azzerate.

0. 1. 100. 1. Cambursano

Sostituire la parola: 50 per cento con le seguenti: 70%.

0. 1. 100. 2. Favia.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 33 per cento con le seguenti: 50 per cento.

1. 101. I Relatori.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Nei limiti indicati dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti: Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo,.

2. 100. I Relatori.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 101.

Al comma 2 dopo le parole: almeno un candidato eletto aggiungere le parole: sotto il proprio simbolo.

0. 2. 101. 5. Vassallo.

(Approvato)

All'emendamento 2. 101, comma 2, primo periodo, dopo le parole: o dei Consigli regionali aggiungere le seguenti: e dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano.

0. 2. 101. 1. Zeller.

(Approvato)

All'emendamento 2. 101, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo, della presente legge con le parole: nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti allo stesso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

0. 2. 101. 4. Zeller.

(Approvato)

All'emendamento 2. 101, comma 3, sostituire la parola: contributo con le seguenti: finanziamento pubblico.

0. 2. 101. 3. Maurizio Turco.

All'emendamento 2. 101, infine, aggiungere i seguenti commi:

Sostituirlo con il seguente:

(Disposizioni volte ad assicurare il diritto del cittadino a conoscere per deliberare).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo nel quale:

a) al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino,

assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo stabilendone criteri, tempi e modalità;

b) in occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda stabilendone criteri, tempi e modalità.

2. Disposizioni fiscali e agevolazioni concernenti l'attività di partiti e movimenti politici:

a) all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: « 1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari »;

b) nella tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, il numero 27-ter è sostituito dal seguente: « 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione

vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari »;

c) alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, all'articolo 11-*quater*, comma 1, le parole: « movimenti o partiti politici » sono sostituite dalle seguenti: « partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione »;

d) all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, il 346, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: « 4-*bis*. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione »;

e) alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

f) i consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, devono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni e iniziative dei partiti e movimenti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai medesimi soggetti le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di

pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali;

g) i partiti o movimenti politici possono inviare con uno sconto dell'80 per cento e l'esenzione dell'Iva, materiale di informazione e propaganda in ragione di una copia per ogni iscritto alle liste elettorali della Camera dei Deputati per anno solare.

0. 2. 101. 2. Maurizio Turco.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Ciascun partito e movimento politico che abbia conseguito almeno un candidato eletto alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo o dei Consigli regionali ha diritto al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo, nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti per ciascun anno ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo, della presente legge. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo.

3. La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, ed è soggetta al medesimo termine di decadenza.

2. 101. I Relatori.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso: Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo per la scelta dei candidati, il rispetto delle minoranze, i diritti degli iscritti.

0. 2. 100. 1. Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Statuti dei partiti e movimenti politici).

1. I partiti e movimenti politici che intendano concorrere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi di cui alla presente legge sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria.

2. 0100. I Relatori.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: fino a 10.000 euro con le seguenti: compresi fra 50 e 10.000 euro.

4. 100. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1 sostituire le parole: ai controlli previsti con le seguenti: alle disposizioni previste.

5. 100. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di rimborso delle spese elettorali aggiungere le seguenti: e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Conseguentemente, al medesimo articolo 5, comma 5:

al secondo periodo dopo le parole « dei rimborsi delle spese elettorali » aggiungere le seguenti « e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge »;

al secondo periodo, sostituire le parole: « dei rimborsi medesimi » con le seguenti « delle somme medesime »;

al quinto periodo, dopo le parole: « dei rimborsi delle spese elettorali » aggiungere le seguenti « e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge ».

Sostituire il sesto periodo con il seguente: In caso di violazioni riscontrate a carico di partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi e contributi loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi delle somme medesime ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.

5. 101. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 5, terzo periodo sostituire le parole: da un terzo a due terzi di tali rimborsi con le seguenti: fino a due terzi di tali somme.

5. 102. I Relatori.

(Approvato)

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, al medesimo articolo 5, comma 11, sostituire le parole: commi da 1 a 9 con le seguenti: commi da 1 a 8.

5. 103. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: si applicano, aggiungere le seguenti: , in quanto compatibili.

7. 100. I Relatori.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è aggiunto il seguente nu-

mero: « 6) ai membri italiani del Parlamento europeo »; all'articolo 10, primo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441, sostituire le parole: « numero 2 » con le parole: « numeri 2 e 6 »; all'articolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sostituire le parole: « 4 e 5 » con le parole: « 4, 5 e 6 ».

7. 101. I Relatori.

(Approvato)

ALLEGATO 3

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. (C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

ART. 2.

(Natura giuridica dei partiti politici).

1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che concorrono a determinare la politica nazionale in particolare:

a) contribuendo a formare la volontà politica dei cittadini;

b) promuovendo e approfondendo la cultura politica;

c) organizzando la partecipazione dei cittadini alla vita politica;

d) formando i cittadini in grado di assumere responsabilità pubbliche;

e) partecipando mediante la presentazione di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per gli organi collegiali e monocratici dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni nonché per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

ART. 3.

(Statuto dei partiti).

1. I partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico.

2. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, ogni partito deve indicare nel proprio statuto:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi;

b) i casi di incompatibilità tra cariche dirigenziali all'interno del partito e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali non esecutivi;

f) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;

g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste;

h) le modalità di selezione delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;

i) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

l) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni interne;

m) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria.

2. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

3. Lo statuto del partito e le eventuali modificazioni apportate allo stesso devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4. Allo statuto del partito sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo che, con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, e un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi

5. Lo Statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale di tutte le controversie insorgenti dalle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto stesso, e procedure conciliative ed arbitrali.

6. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 4.

(Elezioni primarie).

1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, il legale rappresentante di un partito politico ovvero i legali rappresentanti di più partiti tra loro coalizzati possono richiedere all'ufficio elettorale competente di indire elezioni primarie per la selezione dei propri candidati a sindaco e a presidente di Regione, delle proposte di candidatura, nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del consiglio dei ministri e per la selezione dei propri candidati alle assemblee rappresentative per le quali sia prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali. Unitamente a tale richiesta i medesimi soggetti depositano un apposito regolamento.

3. L'ufficio elettorale competente stabilisce la data in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse.

4. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito *internet* del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che hanno deliberato l'indizione delle elezioni primarie.

4. Qualora nello stesso giorno si tengano elezioni primarie indette da diverse forze politiche per la medesima carica, ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.

ART. 5.

(Cessazione del partito politico).

1. La cessazione dell'attività del partito politico comporta la perdita del diritto ai rimborsi delle spese elettorali e referendarie, nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e di periodici anche

telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, si considera cessata l'attiva del par-

tito politico che non presenta liste di candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

ALLEGATO 4

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. (C. 5178 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5178 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »,

tenuto conto, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), aggiunge all'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012 quattro commi (1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinqüies*) con cui viene disciplinata la costituzione e l'attività dell'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie

e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti,

rilevato che, in tale ambito, il comma 1-*quinqüies*, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Prefetto possa attivare l'Arbitro bancario finanziario (ABF) attraverso una segnalazione per specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, su istanza del cliente in forma riservata. Si prevede che il Prefetto, dopo un'informativa sul merito dell'istanza, inviti la banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. In seguito, il Prefetto può effettuare la relativa segnalazione all'ABF il quale si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.